

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° d'ordine	Voci soggette a dazio consumo	Unità	Vecchia tariffa	Nuova tariffa
20	Pesce fresco	libbrale	- -	5 -
21	" conservato sotto-olio e sotto-aceto	"	- -	20 -
22	Baccalà - stacca fisso - aringhe - ali ci, sarde salate ed altri pesci salati	"	- -	10 -
23	Caffè tostato	"	- -	20 -
24	" crudo	"	- -	10 -
25	Burro	"	- -	12 -
26	Legno	"	- -	5 -

IA) con la vecchia tariffa si riservavano
a peso come carne macinata fresca

N° 33 bis
Nuovo Appalto per
la riscossione

Esaurita questa prima parte dell'ordine del giorno lo stesso consiglio tenendo a dismettere del sistema di riscossione del Dazio, stabilisce all'unanimità di voti di procedere all'appalto col metodo della accensione di candela sulla base annua di L. 7000 - di corrisposta, coll'intesa che qualora che quante volte gli esperimenti prescritti dalla legge fossero rimasti deserti l'asta, allora la riscossione sarà eseguita in via eccezionale e temporaneamente per amministrazione.

Per appaltare la conclusione degli incanti si domanda l'attestazione dei termini a 5 giorni.

Le norme speciali che regolano l'appalto sono fissate nel relativo Capitolato

N° 34
Proposta della Giunta
sul maggior importo
dei tubi adoperati per
l'acquedotto

Il sindaco sottopone al consiglio la decisione adottata dalla Giunta in seduta del 3 corr. come da verbale N° 28 sulla domanda fatta dall'appaltatore del lavoro acquistato per essere pagato del maggiore importo di L. 18931.20 a causa di avere messo in opera tutti da m/m. 10 ausiliari di m/m. 60 per la lunghezza di m. p. 1793,68

L'Adunanza

Per ritenendo che per l'equivoco avvenuto, non potrebbe essere il comune chiamato responsabile verso l'appaltatore e ne quindi esser tenuto, a vigore di legge, a rimborsare il debitato credito, d'altro canto considerato che tale equivoco poteva riuscire anche di utilità al Municipio come afferma la Giunta stessa potendo permettere la capacità dei tubi un maggiore convogliamento delle acque per un possibile allacciamento di una nuova sorgente superiore all'attuale di Grotte Lodo in modo per alcuni secondi di parere al riguardo, tutti si persuadono che sia accettabile la proposta della Giunta di accordare, cioè, all'appaltatore in via transitoria L. 8000 - fatto l'esperimento di rotazione la proposta di cui sopra è approvata all'unanimità

Letto approvato e sottoscritto. Il Presidente A. Polignone
Il Municipio

Gestione del Regio Commissario

Anno 1924

N. 1
del 21 - Gen. 1924

Servizio di Segreteria

Visto l'approvato della
Comune P. A. con deliberazione
N. 694 del giorno 8-2-1924 con cui
si è a carico del nominato il quale si riassume
Roma 11-2-1924
Il Prefetto Presidente
F. J. J. J.

Il Regio Commissario
per la temporanea amministrazione del Comune di Pattano in Provincia
Vista la deliberazione consigliare 17 luglio 1923, resa esecutoria
con visto Sotto Prefettura 26 detto n. 6747, con la quale il Legata-
rio titolare di questo Comune Sig. Garavini Lorenzo veniva col-
locato in aspettativa a tempo indeterminato, a norma del
l'art. 34 del Regolamento organico, essendo stato richiamato in
servizio militare col grado di Capitano

Visto che il Segretario del vicino Comune di Cate, Argentario
lat. Giuseppe, assunto come Segretario interino di scarico
con deliberazione 17 Luglio 1923, ha declinato l'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere al servizio di Segreteria;
Visti gli art. 323 e 324 della legge Com. e Prov. 4 Febbraio
1915 n. 448, ed il P. D. 24-9-1923 n. 2074

Delibera

di nominare Segretario interino di questo Comune con servi-
zio di scarico il Segretario del vicino Comune di Seriano nel
Cesimino Sig. Carbonetti Ottavio, per la durata della stuan-
dina amministrativa del commissario e subordina-
mente alla cessazione dell'aspettativa del titolare
(Vedi aggiunta in fondo)

N. 2
del 21-1-1924
Tariffa Variaria

Il P. Commissario
per la temporanea amministrazione del Comune di Pattano Provincia
Visto che la P. S. Sotto prefettura ha ritornato la nuova Tariffa
Variaria, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 15
Dicembre 1923, perchè venga soppressa la voce n. 14 (maiali
per uso particolare) e siano indicati i limiti di minuta
vendita.

Visti gli art. 323 e 324 della Legge Comunale e Provincia-
le 4 Febbraio 1915 n. 448, ed il P. D. 24-9-1923 n. 2074;

Delibera

di sopprimere la voce 14 della tariffa Variaria allega-
ta alla deliberazione del Consiglio Comunale
15-12-1923 e di stabilire i limiti di minuta vendita
come appresso; stabilendo altresì che la nuova tariffa
vada in vigore con il 1° Febbraio p.

Tariffa Variaria

N. d'ordine	Voci soggette a Dazio consumo	Unità	Vecchia Tariffa	Nuova Tariffa	Limite minima vendita
1	Vino ed aceto	litro	10 25	15 -	litri 50
2	Vini fini in bottiglia	l'una	- -	- 30	litri 50
3	Alcool acquavite e liquori in fusti fino a 25° alcoolometrico Gay Lussac	litro	- -	15 -	litri 25

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° d'ordine	Voci soggette a Dazio Consumo	Unità	Vecchia tariffa	Nuova tariffa	Limite mensile vendita
4	Alcool acquasite da 26° a 50° alcoolometrico Gay Lussach	l'Alito	24 -	30 -	litri 25
5	Boni Bon. e Liquori in bottiglia	l'una	- 60	- 60	n. 25
6	Birra	l'Alito	5 -	10 -	litri 50
7	Acque gassose Carri e commestibili	"	- -	5 -	" 50
8	Buoi e Manai	a capo	(A) -	55 -	
9	Vacche e Buoi	"	" -	30 -	
10	Vitelli sopra l'anno	"	" -	30 -	
11	" sotto l'anno	"	" -	25 -	
12	Maiali sino al peso di lg. 30	"	" -	4 -	
13	" oltre al peso di lg. 30	"	" -	20 -	
14	Carne macellata fresca bovina ovina e caprina	l'Alito	14 3/4	20 -	kg. 50
15	Carne salata, affumicata e confionata	"	31 -	40 -	" 50
16	Stucchi bianco	"	31 -	20 -	" 25
17	Formaggio stagionato	"	- -	10 -	" 25
18	" fresco	"	- -	5 -	" 25
19	Pesce fresco	"	- -	5 -	" 25
20	Pesce conservato sott'olio e sotto aceto	"	- -	20 -	" 25
21	Baccalà - stoccafisso, ariinghe, alici, sardi, salacche ed altri pesci salati	"	- -	10 -	" 25
22	Caffè tostato	"	- -	20 -	" 25
23	Caffè crudo	"	- -	10 -	" 25
24	Burro	"	- -	12 -	" 10
25	Sego	"	- -	5 -	" 25

(A) con la vecchia tariffa si viene
perano a peso come carne macellata
fresca.

(B) La voce n. 14 della presente tariffa sotto la quale
fica di carne macellata fresca, bovina, ovina e caprina
comprende tutte le qualità del bestiame, ovino, e caprino
e carne macellata fresca bovina proveniente da altri co-
muni.

Aggiunta alla Delib.
tariffaria n. 1

Al Segretario interino sarà corrisposto lo stipendio stanzia-
to in bilancio di L. 6000 annuo che è totalmente di spesa di
essendo il titolare Garavini in aspettativa per ragioni di famiglia
e quindi senza stipendio alcuno.

Il Regio commissario
Mantovani

Il Segretario int.
Garavini

Pubblicata il giorno 24 Gennaio 1924 senza rettifiche

Il Segretario int.
Garavini

5
 (2. Febbraio, 1924)
 Bilancio preventivo
 1924

Il Regio Amministratore
 per la straordinaria amministrazione del Comune di Passano Teresina,
 nel bilancio preventivo per l'anno 1924 riferisce:

Essendo già chiuso l'esercizio 1923 si è potuta stabilire la vera situazione finanziaria del Comune alla fine del decurso anno, che si chiude con un disavanzo di L. 30.500,94 come al prospetto a pagina 96 del bilancio stesso. Tale critica situazione si è creata per errori precedenti nei bilanci degli anni passati, specialmente in quello del 1923, delle entrate passive o per somme superiori alle reali, e facendo assegnamento sui residui attivi inesigibili. Fatte le previsioni di tutte le entrate nella vera cifra accertata, e di tutte le spese ordinarie e straordinarie nei limiti dello stretto necessario e degli impegni del Comune, è risultato uno sfiducio di L. 50.000. alla quale ingente somma non si può far fronte che con un mutuo passivo, dato che dalle rendite e dalle tasse è assolutamente impossibile ricavare più delle somme previste per la cui contropartita sono in corso le pratiche con un Istituto di credito teresinate.

Le principali variazioni apportate al bilancio 1924 in confronto di quello del 1923 sono le seguenti:

Entrate - L'Art. 4 (Prodotto di tutti stabili amministrati in economia) da L. 3000 portato a L. 500. essendo questa la cifra più approssimativa accertabile.

L'Art. 5. (canoni locelli) viene da L. 5000 portato a L. 1627,57, giusta gli accertamenti del ruolo. Per la stessa ragione viene ridotto a L. 1000 l'Art. 7. (parco nei feudi comunali) - Il provento del dazio consumo viene portato da L. 3800 a L. 1000 per effetto dell'applicazione della nuova tariffa. Dell'entrate straordinarie vengono mantenuti solo gli stanziamenti degli art. 16. 17. 18 per le somme che si potranno riscuotere nell'anno 1924. essendo le altre riscosse e passate ai residui.

Uscite L'Art. 1° viene aumentato di L. 1500 per procedere al pagamento degli interessi dovuti all'Esattore sulle anticipazioni di cassa.

L'Art. 3 (imposte e tasse) viene ridotto di L. 1672,85 giusta i reali.

Avendo la residenza comunale bisogno di non poche riparazioni lo stanziamento dell'8 viene portato a L. 1200.

Il salario della Guardia Art. 25, viene ridotto a L. 2400 giusta la pianta organica stabilita con separate deliberazione.

all'Art. 27 vengono stanziati L. 600. per compenso ad un incaricato della nettezza del paese, al quale servizio al quale servizio non era stato mai provveduto dalle precedenti Amministrazioni.

Per maggior numero di lampade installate, oltre quelle stabilite nel contratto, viene aumentato di L. 358,40 il canone dell'illuminazione pubblica (Art. 29)

Avendo le strade interne bisogno di sostanziali riparazioni

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

essendo in stato di completo abbandono all'art. 44 si stanziava L. 500
La quota di concorso mantenimento ospedali viene ridotta in
conformità della deliberazione adottata dalla Deputazione Amm.
dell' Ospizio Umberto I°.

Le ospedali romane, di cui l'art. 52, vengono aumentate
di L. 500 in conformità degli elucubrati ricevuti

Vengono ridotti gli stanziamenti del fondo spese imprevedute e
fondo di riserva per chi riconosce le esuberanti

Per procedere al pagamento dell'indennità dovuta dal G. Amm.
sario viene stanziata a calcolo la somma di L. 5000 all'art. 61.

In conformità alle ultime disposizioni legislative viene stanziata
a favore del personale dipendente una sola indennità car. di vita,
come al prospetto allegato al bilancio, e di conseguenza lo stan-
ziamento dell'art. 62 viene ridotto a L. 6500.

Si elimina lo stanziamento di L. 500, di cui all'art. 65 del
Bilancio 1923, per costruzione di una latrina pubblica, lavoro
che viene rimandato a dopo definiti i lavori di costruzione
dell'acquedotto.

Stanziava la somma di L. 300 all'art. 72 per sussidio all'asilo
infantile per i bambini poveri del Comune, retto dalle Suore di S. Anna.

Quantunque alla lettera della Prefettura, con cui vengono comuni-
cati gli stanziamenti obbligatori, non vi sia compresa la cifra
d'impostamento del debito contratto per la costruzione dell'ac-
quedotto per pubblica viene stanziata la prima quota annuale
di L. 10.993,62 (art. 73) giunta convenzionata fatta dalla Com.
P.P. e P.P., in cominciando la decorrenza delle delegazioni di ordi-
nato dall'anno 1924.

In conseguenza delle susposte variazioni il Bilancio 1924
si chiude con un pareggio di L. 687.624,57.

Quindi il G. Amministrativo - Visti gli art. 323-324 della legge
Com. e Prov. 4-2-1915 n. 148 ed il G. 24-9-1923 n. 2074

Felice
Il Regio Commissario

di approvare il Bilancio preventivo dell'anno 1924 nella
complessiva somma di L. 687.624,57, pareggiandolo con un
mutuo passivo da contrarsi per L. 50000, e con l'cessione della
sovrimposta terreni e fabbricati nella stessa cifra dell'anno 1923

Il Regio Commissario
Il Segretario Comunale
Pubblicato il numero verbale nel giorno di festa 3 febbraio 1924 senza rinvio

(16 febbraio 1924)
A. 6

Contrattazione di mutuo
passivo per pareggio del
Bilancio 1924

L'anno Millesimoventotto Ventiquattro addì dodici del mese
di febbraio.

Il Regio Commissario
per la straordinaria amministrazione del Comune
Ritenuto che il Bilancio preventivo dell'anno 1924 si è dovuto
pareggiare con l'impostazione di un mutuo passivo di L. 50000 onde
ripianare il deficit che si era formato a causa della formazione

Visto nel bollo a
 Mod. 6 pag. 1
 24/2/23
 Città Castellana, 6
 Il Segretario
 [Signature]
 Circolo di P. S. A. con
 decisione n. 15
 del giorno 19-1-23



di bilanci fittizi dei due precedenti esercizi;

Considerato che il Comune ha già contratto con la Cassa di Risparmio
 di Viterbo un mutuo passivo di L. 50000, estinguibile in cinque annualità,
 come da deliberazioni consigliari 13 Ottobre e 2 Novembre 1921 approvate dalla
 G. P. D. con decisione n. 4257 del 28 Dicembre 1921; mutuo che al 31 Dicembre
 1922, scadenza della delegazione annuale, si riduce a L. 13332.20; quindi si
 riscontra opportuno contrarre il nuovo mutuo con lo stesso Istituto, anche
 allo scopo di unificare i due mutui in un debito unico;

Ritenuo che la predetta Cassa è disposta fare l'operazione;
 Visti gli art. 323-324 della Legge Com. L. 2-9-15 n. 148 ed il R. D. 24-
 9-1923 n. 2074;

Delibera

di contrarre con la Cassa di Risparmio di Viterbo un mutuo di lire L. 50000
 trentatrecentotrentadue cent. vent. (compresi in tale somma L. 13332.20 dovan-
 te in estinzione del precedente mutuo) all'interesse pattuito del 4.50%
 ed estinguibile in dieci annualità a cominciare dall'anno 1925, garan-
 tendolo mediante rilasci di dieci delegazioni annuali sulle somme imposte
 terreni e fabbricati di L. 9256.30 ciascuna, comprensive di capitale e interessi,
 con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno.

Le dieci delegazioni saranno rilasciate dal R. Comune in forma di decreti
 del Comune Comunale, obbligando fin d'ora l'Amministrazione Comunale
 a curare l'accettazione da parte del Comune protettore delle
 delegazioni scadenti oltre la gestione dell'attuale Sezione Com.

Il Regio Commissario

[Signature]

Il Segretario int.

Pubblicata il 17/2/23 senza reclami
 [Signature]

22 Febbraio 1923

Petizione per il distacco
 del Comune dell'Agenzia
 delle Imposte di Città Castellana

L'anno mille novecento ventiquattro il giorno ventidue del mese di Febbraio
 in Pappano in ber.

Il Regio Commissario

per la straordinaria amministrazione del Comune di Pappano in ber.
 Vista la petizione presentata dai maggiori di questo Comune con
 la quale viene chiesto che il Comune di Pappano venga distaccato dalla
 circoscrizione dell'Agenzia delle Imposte di Città Castellana ed ag-
 gregato a quella di S. Maria di S. Giovanni;

Riportandosi alle ragioni esposte nella petizione;
 Visti gli art. 323-324 della Legge Com. L. 2-9-15 n. 148 ed
 il R. D. 24-9-23 n. 2074;

La voti

che la petizione venga favorevolmente accolta dalle Autorità
 competenti.

Il Regio Commissario

[Signature]

Il Segretario int.
[Signature]

Pubblicata il 24/2/23 senza reclami
 [Signature]

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8
(2-3-1924)
Assunzione provvisoria
al posto di Appaltato di
Segreteria

N° 18045
 Visto ed approvato dalla
 P. P. A. con decisione n° 7512
 del giorno 15-4-1924
 Il Sindaco Presidente
 Ferrini

L'anno Mille novecento ventiquattro il giorno otto del mese di Marzo in Poggiano in Comuna

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune di Poggiano in Comuna:

Visto che l'appaltato di questa Segreteria, con unione provvisoria, Sig. Balucani Eusebio si è allontanato volontariamente da questo paese per aver colpito da mandato d'arresto in seguito ai fatti qui accaduti il 4 corrente in cui si verificò un crimine seguito da morte;

Ritenute l'urgenza di provvedere al rimpiego del Balucani, unico impiegato che prestava nel Comune un servizio continuativo;

Ritenuto che il Sig. Pietro Mauro Carubbi qui residente, fornito del titolo d'ammmissione al 2° corso d'Istituto Comico (Regione Regionale) presenta i requisiti e le garanzie volute per ricoprire il posto ora provvisoriamente vacante;

Visti gli art. 323 e 324 della Legge Com. e Dec. 4-2-1915 n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2044;

Delibera

di assumere in via provvisoria alle funzioni di Appaltato di Segreteria di questo Comune il Sig. Pietro Mauro Carubbi con l'assegno mensile di L. 250 da prelevarsi sulle stipendio assegnato al posto, e di adottare i provvedimenti del caso a carico del Balucani a seconda delle risultanze dell'impugnazione a lui addebitata.

Il Regio Commissario

[Signature]

[Signature]

Publicato il 9 Marzo 1924 senza ritegno
[Signature]

N° 9
11-4-1924
Aumento lampade per
illuminazione pubblica

N° 20296
 Visto ed approvato dalla
 P. P. A. con decisione n° 1805
 del giorno 6-5-24
 Il Sindaco Presidente
 Ferrini

L'anno Mille novecento ventiquattro il giorno undici del mese di Aprile in Poggiano in Comuna.

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune. Considerato che fu dal 1° Gennaio 1923 fu installata nella Piazza Vittorio Emanuele III: presso il Monumento ai caduti in guerra, una lampada da 15 candele senza alcuna deliberazione in seguito a deliberazione giustamente reclamata dall'Impresa esecutrice del servizio della pubblica illuminazione;

Ritenuto che si è riscontrata la necessità d'installare altre lampade da 15 candele nella Piazza Margherita Savoia e precisamente presso la cabina elettrica in l'illuminazione era difettosa, lampade installate in funzione il 14 maggio scorso;

Ritenuto che l'onere del Comune per il suddetto aumento d'illuminazione pubblica è di L. 51.20 annue per lampada, in compenso l'aumento del 60% ai sensi del R. D. 13-3-1921 n. 288, ed in complesso di L. 102.40 annue.

Visti gli articoli 323 e 324 della Legge Com. e Dec. 4-2-1915 n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2044;

Delibera

di approvare l'aumento di due lampade da 15 candele per la pubblica illuminazione sulla scalata sopra indicati, e d'impegnare il Comune per tutta la durata del contratto

alla relativa spesa di L. 102.40 annue, da ridursi a L. 64 annue allorché sarà stato il R. D. 13-3-1921 n. 288.

N. 10

11. 4-1921

Capitolato per servizio di assistenza Medico-Chirurgica Ostetrica

Nota ad appalto n. 3 del giorno 13-5-1921 con decisione del C. P. D. che durante questo servizio - tenuto conto della legge 13-5-1921 con cui si è modificata l'assistenza alla nascita - si deve provvedere alla fornitura di un medico assistente.

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune. Vista la decisione del C. Giunta P. D. in data 15 Gennaio 1921 n. 141 con la quale rinvia il capitolato per servizio Sanitario, del Senato del di recente Consiglio Comunale con atti 15 Settembre e 28 Ottobre 1920, non essendo assolutamente ammissibile la condotta finora;

Prevedute che nessuna replica può farsi all'osservazione dell'Avv. G. P. A. essendo la condotta finora, per legge, stata abolita, e che il capitolato ha bisogno di qualche bene modificare per metterlo in relazione a quelle degli altri di pendenti comunali;

Visti gli art. 323 e 324 della legge Com. L. 2-2-1915 n. 148 ed il R. D. 9-9-1913 n. 2074;

Delibera

di adottare il seguente Capitolato per servizio di assistenza Medico-Chirurgica Ostetrica.

Capitolato

per servizio di assistenza Medico-Chirurgica-Ostetrica per il Comune di Pafano in Calabria.

Generalità

Art. 1°) Il servizio di assistenza sanitaria medico-chirurgica per i poveri del Comune di Pafano in Calabria è affidato a un medico condotto.

Modalità del Concorso

Art. 2°) Se nel Comune si rende vacante la condotta, deve essere dall'Amministrazione Comunale entro due mesi al massimo bandito il relativo concorso a norma della vigente legge sanitaria. La nomina del sanitario è per concorso per titoli, e sarà fatta a tenore di legge.

Il concorrente dovrà presentare oltre la domanda su carta legale: a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autentica. b) certificato di nascita e robusta costituzione fisica. c) Stato di famiglia. d) certificato di residenza in Italia. e) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco dell'ultimo residence.

f) certificato penale in data non anteriore di tre mesi alla data dell'arrivo di concorso. g) certificato di iscrizione all'ordine dei medici; h) tutti gli altri titoli che il concorrente creda di offrire nel suo interesse.

Art. 3°) Il nominato sarà un mese di tempo per assumere il servizio quando non sia altrimenti stabilito dall'ordine di concorso. Non assumendolo entro il detto termine, si intenderà dimissionario, ed il Consiglio Comunale potrà bandire un nuovo concorso o nominare altro concorrente dichiarando eleggibile. La nomina avrà effetto dal giorno della partecipazione, non lo stipendio che avrà dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il nominato a norma della legge 24 febbraio 1904 art. 51, dopo due anni di prova è stabile nel posto e nello stipendio. In caso di dimissione, il sanitario condotto dovrà dare al Comune il preavviso di un mese.

Doveri del sanitario condotto

Art. 4°) Il sanitario condotto è tenuto alle osservanze di doveri che gli sono imposti dalle leggi, dai Regolamenti generali e locali e dalle disposizioni del capitolato di servizio.

Art. 5°) Il sanitario ha l'obbligo di curare gratuitamente i poveri e quelli nell'elenco compilato a norma di legge e i poveri forestieri di passaggio.

Art. 6°) Il sanitario condotto deve prestarsi gratuitamente alle visite

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

che venissero richieste dalle autorità per la profilassi delle malattie veneree, e per
 o gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per
 tutti gli abitanti del Comune, ed anche al bisogno necropsico ed anatomico
 in tutte le leggi e regolamenti per la cura e profilassi delle malattie infettive
 e della trasmissione palustre.

Inoltre ha l'obbligo di curare gratuitamente qualora non fosse provveduto
 in altro modo i M. P. C., i Guardie di Borgo (con grado inferiore a sottuffi-
 ciale) e i domestici dimoranti nel Comune per ragioni di servizio.

Il sanitario dovrà rilasciare gratuitamente ai medici o per i medici i certificati
 richiesti per abitazione e quelli per uso civile, giudiziario militare, sanitario e per altre
 ragioni pubbliche, nonché quelli di cui all'art. 12 del Regolamento approvato
 con R. D. 24.4.1905 n. 184.

Art. 7.º) Per le chiamate ordinarie il medico stabilisce le ore, il luogo e le moda-
 lità. queste norme e le loro eventuali modificazioni devono essere approvate
 dall'Amministrazione comunale, che ne dà pubblica notizia. Sul dissenso
 tra Sanitario e Comune giudica l'ordine di: Offici.

Per le chiamate notturne il medico ha diritto di essere accompagnato nell'ora
 data e nel ritorno da persona a lui scelta, e quando sia il caso
 con adatto mezzo di trasporto. Sono considerate notturne le chiamate
 fatte dalle ore 23 alle 5 nei mesi da Aprile ad Ottobre compreso e dalle
 ore 20 alle 4 negli altri mesi.

Art. 8.º) Per i medicinali ai medici il sanitario è tenuto a attenersi alle dispo-
 sizioni degli art. 5.º, 6.º, 7.º, 8.º del Regolamento 19.4.1905 n. 456.

Criterio principale circa la compilazione dell'elenco dei medici è quello che il servizio
 di assistenza sanitaria medica, sanitaria, medicinale, è soltanto per quelle persone e
 famiglie per le quali la spesa sarebbe altrimenti insostenibile o di tanto sensibile
 rispetto alle loro risorse finanziarie da portare un vero equilibrio non suscet-
 tibile di essere perturbato con economia.

Art. 10.º) Con le stesse formalità stabilite dal Regolamento 19.4.1905 n. 456
 per la formazione dell'elenco dei medici, la Giunta Municipale, sentito il
 Sanitario Comunale, forma l'elenco di quelle famiglie che, per accordo verbale
 che le fa escludere dall'elenco dei medici, non possono essere ritenute in condi-
 zioni economiche tali da sostenere le spese per l'assistenza e la cura con
 le persone facoltose ed anche solo esitate.

Art. 11.º) Nelle famiglie o persone comprese nell'elenco di cui all'articolo prece-
 dente il Sanitario non può esigere esenzioni superiori a quelle fissate dalla
 speciale tariffa che, qualora non sia concordata con l'Amministrazione
 comunale, è stabilita e richiesta dal Prefetto dall'ordine dei Medici della Provincia.

Art. 12.º) Durante l'anno le approvate ai due elenchi sono fatte con le stesse
 procedure dell'articolo 1.º del Regolamento 19.4.1905 n. 456.

Art. 13.º) Costo che sia divenuto definitivo o alcuni degli elenchi indicati negli
 articoli precedenti il Sindaco lo comunica al Sanitario. Fino alla consegna
 dei nuovi elenchi divenuti definitivi il Sanitario fa il servizio secondo i precedenti.

Art. 14.º) Il Sanitario non può assumere scavalchi senza l'autorizzazione
 dell'Amministrazione comunale.

Stipendi ed Onorari

Art. 15.º) Lo stipendio annuo dovuto dal Comune al Sanitario è quello di 8.000
 lo stipendio di cui sopra, soggetto alla ritenuta di R. M. e Cap. P. in un
 pagabile in dodicesimi partecipati. Lo stesso aumentato di un decimo

Libro per bollo a
 N. 2203
 Vol. 6 pag.
 Città Castellana, 11
 Il Rappresentante


per ogni quadriennio e per quattro quadrienni consecutivi.

Art. 15.) Per la cura dei porci residenti oltre 500 metri fuori del centro abitato il mezzo di trasporto è a carico del Comune, salvo eventuali possibili accordi fra Comune e Comune.

Art. 17.) Per il compenso spettante al Sanitario per le visite, cure, rilievi certificati e quanto altro riguarda l'assistenza medico-chirurgica degli assistiti si convenga una tariffa fra l'Amministrazione Comunale e Sanitario. In caso di dissenso, decide il Consiglio dell'ordine dei Medici della Provincia.

Uffici di Ufficiale Sanitario.

Art. 18.) Qualora il Sanitario esista ad appalto per tale ufficio ad una indennità annua di L. 300.

Assegni, permessi, congedi, licenze, aspettativa.

Art. 19.) L'Ufficiale Sanitario gode del diritto ai permessi, congedi:

a) un congedo annuo ordinario di giorni 30 del potere soggiornare anche in più volte;
 b) un congedo fino alla durata massima di tre mesi in caso di malattia accertata non dipendente da causa di servizio; c) un congedo fino alla durata massima di un anno in caso di malattia contratta in servizio e per causa di servizio. Durante detti congedi lo stipendio al Sanitario è corrisposto per intero ed il Comune deve provvedere a sue spese al servizio. Il Sanitario che una più, per forza maggiore e per ragioni indipendenti della sua volontà, sospende dal servizio ordinario annuale (comune a) ha diritto ad un compenso da parte del Comune per il maggior servizio prestato ed in ogni caso non inferiore allo stipendio.

Art. 20.) Qualora, spirato il termine dei congedi straordinari per malattia (comune b e c) il Sanitario non fosse in grado, per le sue condizioni di salute, di riprendere servizio:

1) se la malattia non fu dipendente da causa di servizio il Sanitario ha diritto di essere collocato in aspettativa fino ad un periodo massimo di un anno, ed il Comune dovrà corrispondergli metà dello stipendio per sei mesi. Terminato tale termine senza che il Sanitario abbia potuto riprendere le sue funzioni l'intendenza decaduto dal posto.

2) se invece la malattia fu dipendente da causa di servizio, il Sanitario ha diritto all'aspettativa fino alla durata di un anno, con due terzi di stipendio. Se durante questo servizio la malattia, cessato il servizio, permanesse inabile e stabile e proprio lavoro professionale, al momento del ricominciamento di tale inabilità il Sanitario non avrebbe espletato il diritto alla liquidazione del massimo della pensione di cui all'art. 15 della legge 19-7-1898 modificato dall'art. 1 della legge 2-12-1909. L'Amministrazione Comunale corrisponderà al Sanitario un assegno vitalizio tale che, sommato con la pensione liquidata raggiunga il massimo della pensione di cui agli art. citati in citato.

Art. 21.) Per ragioni di studio per giustificati motivi di istruzione ed famiglia, e per chiamate straordinarie al servizio militare o ad altri servizi per obblighi giuridici il Sanitario ha diritto all'aspettativa che non potrà oltrepassare nei primi casi il periodo massimo di un anno. In caso di studio, istruzione e motivi di famiglia, il Sanitario rilascerà all'Amministrazione Comunale l'intero stipendio meno la quota personale della Cassa Pensioni. Negli altri casi il Sanitario percepirà l'intero stipendio per tutta la durata dell'aspettativa. Durante tale aspettativa la supplenza per il servizio presente, a carico del Comune.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22°) Il partoriente deve risiedere nel paese, e non può, sotto casi di forza maggiore, allontanarsi dalla propria residenza senza aver prima parlato alle circostanze del suo servizio. Per tutti i casi che non è più sicuro deve richiederne il permesso al Sindaco provvedendo alle esigenze del servizio con i colleghi vicini.

Pene disciplinari.

Art. 23°) Al Partoriente possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione - b) sospensione - c) licenziamento con l'incasso dell'indennità art. 39 al 44 del Regolamento 18.7.1906 art. 155.

Art. 24°) Quando contro il partoriente viene speso mandato di arresto per imputazione di delitto gli si applica la sospensione la quale dura fino all'istruzione dell'azione giudiziaria. Nella detenzione si produce al di là di un mese in esecuzioni la sospensione di tutto o parte dello stipendio o emolpo del lavoro comunale, il quale dovrà in ogni modo essere pagato alla famiglia del Partoriente durante il tempo della detenzione da esse percipiuto. Se si pare l'abolizione e principalmente del comune verranno al Partoriente corrisposti gli arretrati dello stipendio maturati durante la detenzione detratti di quanto fu percipiuto in anticipo dalla famiglia. - Ma il partoriente viene condannato si applica peranco i provvedimenti di cui all'art. 24.

Disposizioni transitorie

Art. 25°) Al Partoriente in carica sono corrisposti gli aumenti quinquennali già maturati.

Art. 26°) Il presentamento di servizio ha effetto da giorno in cui ha deliberazione di approvazione e diventa esecutivo.

- Servizio Ostetrico -

Art. 1°) Nel servizio di assistenza alle partorienti è istituito nel Comune di Paganico in Basilicata una condotta ostetrica residenziale per i soli partori affidata ad una levatrice condotta.

Art. 2°) La nomina della levatrice è fatta per pubblico concorso in forma scritta.

Art. 3°) La levatrice ha l'obbligo di assistere tutte le donne partorienti nell'elenco e le donne partorienti di passaggio.

Art. 4°) La levatrice dovrà habere la propria abitazione nel centro abitato e dovrà essere prontamente a qualunque chiamata ed in qualunque ora sia di giorno che di notte.

Art. 5°) La levatrice condotta sarà responsabile dell'assistenza a tutti i parti ai quali è invitata, ed è tenuta alla osservanza scrupolosa delle disposizioni del regolamento ostetrico della levatrice 28.5.1914 art. 509 e relative istruzioni Ministeriali 18.7.1914 nonché delle disposizioni che eventualmente verranno emanate in materia.

Art. 6°) La levatrice ha l'obbligo di prestare l'opera sua per il buon funzionamento dell'ambulatorio ostetrico ginecologico (se venga istituito) sia nell'ospedale che a domicilio secondo le istruzioni che le verranno impartite.

Art. 7°) Alla levatrice condotta viene corrisposto dal Comune l'indennità stipendiaria di L. 2000. soggetta a ritenute di R. M. - Cassa Pensioni pagabile a dodici mesi. Tale stipendio è annuo e pagabile in un decimo ogni quindicennio e per quattro quindicenni consecutivi.

Art. 8°) Nelle partorienti non iscritte nell'elenco dei partorienti la

levatrice ha diritto a compenso per l'assistenza, al parto, e compenso che in ogni caso non potrà essere inferiore a L. 10.
 (Art. 9) Per l'assistenza alle donne di campagna iscritte nell'elenco dei poveri la levatrice ha diritto al mezzo di trasporto a carico del richiedente.
 (Art. 10) Se le esigenze del servizio lo consentano, la levatrice godrà di un periodo annuale di 20 giorni rimborsando la spesa a carico del Comune.
 (Art. 11) Alla levatrice sono applicabili i provvedimenti disciplinari contenuti nel capitolato del sanitario condotto.
 (Art. 12) Alla levatrice condotta sono applicabili le disposizioni degli articoli del 28 al 49 del Regolamento dei dipendenti comunali per quanto esse siano applicabili.

№ 11
 11-4-1924
 Regolamento organico dei dipendenti comunali.

Il Consiglio Comunale per la temporanea amministrazione del Comune. Vota la decisione del Sr. Giunta P. A. in data 28 Dicembre 1923 n. 4391 con la quale ha rinviato, con alcune osservazioni, il Regolamento organico dei dipendenti comunali deliberato dal di. r. della Consiglio Com. con atto 15 Settembre e 28 Ottobre 1923.
 Ritenuto che nessuna obiezione può farsi alle modifiche proposte dalla predetta Giunta:
 Visti gli art. 233 e 234 della Legge Com. n. 2. 1915 m. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074;
 Delibera
 di adottare il seguente Regolamento organico dei dipendenti comunali:

Approvato dalla G. P. A.
 con decisione in data 13-5-1924
 con la quale si è provveduto
 le disposizioni sui provvedimenti
 disciplinari ed in genere nello
 stato giuridico del personale si
 intendano manifestamente compilate
 ed in questo senso, secondo
 le norme previste dagli art. 38 e
 49 del R. D. 30 Dicembre 1923
 H. Prof. S. S. S.
 L. S. S.

Regolamento Organico per il personale Amministrativo e Subalterno -

- Ordinamento degli Uffici -
 (Art. 1) La tabella A allegata al presente regolamento determina il numero l'ufficio ed il servizio e gli stipendi dei dipendenti del Comune.
 La tabella B indica l'ordinamento e la ripartizione degli uffici anche agli effetti dell'art. 84 del R. D. 1-2-1915 n. 297, relativi le attribuzioni dei dipendenti del Comune.
 (Art. 2) I rapporti dei dipendenti comunali col Comune intercorrono solo governati oltre che da questo regolamento e dalle leggi e regolamenti comunali in vigore, anche da quelli speciali che regolano i diversi rami di servizio e dai rispettivi capitolati.
 (Art. 3) Il sindaco ed il segretario sovraintendono a tutti gli uffici e servizi.
 (Art. 4) Per l'ammissione agli uffici municipali si richiede la prova dei seguenti requisiti:
 a) cittadinanza italiana - b) età non minore di 21 anni e non maggiore di 35, per il segretario, per la Guardia - Mezz. non minore di 18 e non maggiore di 30 per l'applicato, escluso ogni limite massimo di età per coloro che trovano al servizio di altre Amministrazioni comunali. c) sana e robusta costituzione fisica: d) soddisfacimento degli eventuali obblighi di leva. e) immunità da condanna per i titoli indicati nell'art. 25 della legge comunale e Provinciale, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia: f) buona condotta morale e civile; g) Si richiede per il segretario la patente di segretario comunale h) per l'applicato di segreteria la licenza di scuola tecnica o il diploma

di promozione o di ammissione alla quarta graduatoria, o un periodo non minore di due anni di pratica d'ufficio. 1) per la Guardia-Messa la licenza e licenziare di grado superiore.

Art. 5.) Le nomine dovranno farsi sempre mediante concorso per titoli. Nessuna condizione restrittiva può stabilirsi nel concorso e non possono ristriccere i titoli superiori o diversi da quelli indicati nell'art. 4.

Art. 6.) Per i posti che si rendessero vacanti si procederà alla nomina definitiva del successore entro sei mesi dall'avvenuta vacanza, salvo il disposto dell'art. 105 della legge comunale e provinciale e salvo altro provvedimento che sia ricaduto in diritto del Prefetto.

Art. 7.) Il bando di concorso sarà pubblicato almeno per trenta giorni e ai concorrenti oltre alla facoltà di cui all'art. 96 del regolamento del 12 febbraio 1911 n. 29, potrà essere concesso un termine di quindici giorni a decorrere dalla scadenza del concorso per la eventuale regolarizzazione dei loro titoli.

Art. 8.) La commissione giudicatrice del concorso sarà composta di almeno tre membri e cui di due rappresentanti nominati dal Consiglio comunale o dalla Giunta a seconda delle rispettive competenze. Nel elenco dei possibili membri sarà scelto fra i registri comunali di altri comuni.

Il terzo sarà un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto. Per i dipendenti che non siano sottoposti formalmente a detta terza persona sarà sostituito dal Segretario del Comune o da chi in fatto ne sia.

Art. 9.) L'elezione ad un posto di dipendente comunale che non abbia preso parte entro trenta giorni dalla partecipazione di nuovi o sostituiti è decaduta. La Giunta municipale può concedere un termine maggiore dei trenta giorni, ma non superiore ai 60, quando l'elezione di diritto si doverà anticipare a precedenti e orari inferiori.

= Doveri dei dipendenti comunali =

Art. 10.) Tutto il personale dipendente dal Comune è tenuto a compiere il proprio servizio con fedeltà, diligenza e sollecitudine, ad usare modi urbani colle autorità, col pubblico, coi colleghi e coi dipendenti, ad avere rispetto e subordinazione verso i superiori e a mantenere rigorosamente il segreto intorno agli affari d'ufficio, e tenere dovunque condotta onesta e morale irreprensibile.

Art. 11.) Ogni dipendente è responsabile di fronte all'Amministrazione della validità e della opportunità degli atti da lui compiuti, come anche di tutte le omissioni di atti ai quali è tenuto per ragioni del suo ufficio.

Art. 12.) È vietato al dipendente: a) di occuparsi in ufficio di affari propri o altrui estranei alle sue incumbenze ed dare udienza ad intrattenersi con persone colle quali non abbia a trattare affari d'ufficio o suoi affari. - b) di dare visione o comunicazione di atti o documenti d'ufficio senza permesso espresso del Sindaco; di asportare le carte e gli oggetti del Comune, o di valersene senza necessità di servizio. - c) di chiedere, accettare, promettere, indire o ricevere alcune compensazioni od utilità di qualsiasi genere in dipendenza dell'ufficio. - d) di prendere parte o assumere interese diretto od indiretto in servizi, ragioni di diritto, sommistragioni, lavori od appalti, nelle concessioni di licenze e in qualsiasi operazione od affare in cui sia comunque interposto il Comune. - e) di occuparsi per conto proprio od altrui di affari estranei.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20.) L'Ufficio di questo Comune per speciale incarico di servizio e per obbligo di legge deve rimanere aperto nella domenica dalle ore 9.30 alle 12.

= Diritti dei dipendenti comunali =

Art. 21.) I dipendenti regolarmente assunti a posti di organico restano in carica per un periodo di prova di due anni. Il loro rapporto lavorativo almeno tre mesi prima dello scadere del biennio di prova. Il trattamento sarà assunto in quanto stabilito.

Art. 22.) Il periodo di prova decorre dall'effettiva assegnazione del servizio e, ad eccezione del segretario, nel quale ufficio deve essere computato l'intero periodo di prova, non s'interruppe per promozione o assunzione ad ufficio o servizio diverso da quello occupato. Al dipendente venga l'incarico dal nuovo ufficio o servizio per effetto di nuova prova, ed in tal caso si presuppone il diritto alla stabilità in altro posto d'organico, non diritto d'occupare un posto d'organico a quello corrispondente, e non trascorre il trattamento del biennalimento.

Art. 23.) Lo stipendio dei dipendenti comunali (al lordo della mensilità netta e ritenuta per pensioni) non potrà essere inferiore alla mensilità stabilita nella graduatoria organica, eccetto al presente regolamento.

Art. 24.) I dipendenti comunali dopo un quadriennio di effettivo servizio, computato il periodo di prova e per un altro quadriennio, avranno diritto all'aumento di $\frac{1}{10}$ dello stipendio. Tali aumenti saranno effettuati nel caso di promozione e di aumento di stipendio superiore

al $\frac{1}{10}$; salvo l'inizio di un nuovo periodo quadriennale e salvo la conservazione del personale della stessa categoria, qualora il nuovo stipendio sia inferiore di quello precedente per gli aumenti periodici già conseguiti.

Art. 25.) Al dipendente che deve recarsi per affari del Comune è assegnata l'indennità corrispondente a quella stabilita per l'impiegato dello Stato.

Art. 26.) Durante l'orario di servizio i dipendenti non possono essere tratti fuori dal Comune dal Sindaco o dal Segretario scelti o dopo l'orario. Sulle dimissioni di permesso di assenza fino a tre giorni decise il Sindaco, per un tempo superiore, provvede la Giunta. Il tempo trascorso in permesso di assenza oltre cinque giorni è computato nel periodo ordinario di licenza annuale.

Art. 27.) Se non lo videro esigenze di servizio risultante da delibere motivate dalla Giunta Municipale, i dipendenti comunali godranno nel corso dell'anno in assenza da lavoro dal Sindaco una licenza annuale a titolo di riposo che sarà di trenta giorni per il Segretario di 25 giorni per l'addetto; e di giorni 20 per tutti gli altri. Il periodo della licenza è ridotto a metà per chi non si trovi in effettivo regolare servizio da almeno un anno.

Art. 28.) Nel caso di malattia continuativa non di natura di causa di servizio comprovata da certificato medico, fatta constatare dall'amministrazione, il dipendente comunale ha diritto ad un congedo straordinario estensibile fino a due mesi a intero stipendio.

Se la malattia perdura oltre i due mesi, il dipendente sarà collocato in aspettativa con metà dello stipendio fino ad un periodo massimo di due anni.

La è collocata in aspettativa d'ufficio, con lo stipendio come sopra stabilito, il dipendente che nel corso di 12 mesi consecutivi sia stato assente saltuariamente per 120 giorni complessivi.

Art. 29°) Quando il periodo mobile del congedo, o quello di aspettativa a cui ha diritto, senza che il dipendente possa riprendere o abbia ripreso il servizio, egli non è dichiarata causa del decesso del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale secondo la competenza di cui nouina.

Art. 30°) Il congedo e l'aspettativa per motivi di salute cessano col cessare della causa per cui furono concessi, perciò il Sindaco può in ogni tempo delivare un Secretario di fiducia, purché accetti la produzione dell'impossibilità del dipendente a prestare regolare servizio. In caso di constatata possibilità a riprendere regolare servizio, il Sindaco firma al dipendente il termine perentorio per richiederne le sue funzioni della comunicatoria della decisione dall'ufficio o dal servizio.

Quando il dipendente riprende servizio dopo il congedo o l'aspettativa, per motivi di salute il Sindaco può, a mezzo di un Secretario di fiducia, far accertare se l'infermità sia in condizioni tali da poter regolarmente ed efficacemente compiere il servizio stesso. Il Secretario di fiducia può essere nominato dall'Amministrazione Comunale provvide in conformità degli articoli 28 e 29.

Art. 31°) Il dipendente comunale non può rifiutarsi di sottoporsi alle visite di accertamento e di controllo ordinate dal Sindaco. Se il risultato sia contrario potrà chiedere altra visita del medico provinciale con il carico della spesa se venga confermato il risultato stesso.

Art. 32°) Il dipendente comunale è collocato in aspettativa per servizio militare o per altro servizio pubblico obbligatorio e per tutta la durata del servizio stesso. Egli deve riprendere il proprio ufficio in ogni caso non oltre cinque giorni dalla cessazione di tale servizio.

Il dipendente collocato in aspettativa per adempimento agli obblighi di leva, non ha diritto allo stipendio se sia richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, lo stipendio è corrisposto integralmente per i primi due mesi ed è ridotto alla metà per il tempo successivo. In caso di guerra lo stipendio è corrisposto integralmente.

Al dipendente chiamato alle armi per qualsiasi motivo nel grado di Ufficiale o sottufficiale è corrisposta solo la differenza fra lo stipendio civile e militare se questo è minore di quello. Durante l'aspettativa per altro servizio pubblico obbligatorio il dipendente ha diritto all'intero stipendio del primo mese ed alla metà per rimanente periodo di aspettativa.

Art. 33°) La Giunta municipale per richiesta del dipendente comunale in possesso del diritto alla stabilità, potrà concedere l'aspettativa per questi e per altri motivi di famiglia, per non oltre un anno, senza diritto a stipendio.

Art. 34°) Il tempo trascorso in congedo per oltre un anno per motivi di salute e quello trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo e qualunque ne sia la durata, non è calcolato nel periodo di prova.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il tempo passato in congedo per qualunque causa e quello passato in aspettativa per motivo di salute, per servizio militare e per altro servizio pubblico obbligatorio, è calcolato come servizio effettivo per l'anzianità e per gli aumenti periodici, nel solo caso però che il dipendente comunale abbia versato in modo stabilito (Art. 35°) ed in caso di sospensione di posto o di riduzione di ruolo o anche, il dipendente comunale avrà diritto a tutte le voci di stipendio.

(Art. 35°) Il dipendente comunale che intenda dimettersi dovrà farne dichiarazione per iscritto almeno un mese prima davanti al quale costituirà a portare notizie e provvederà a tutte le altre supplenze.

= DISCIPLINA =

(Art. 37°) Il dipendente comunale che mancherà nei propri doveri sarà, secondo i casi, punito con la procedura di cui all'art. 99 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 sottoposto:

- a) alla censura da parte del Sindaco;
- b) alla sospensione dello stipendio;
- c) alla sospensione dello stipendio e dell'ufficio o del servizio;
- d) al licenziamento.

(Art. 38°) Il licenziamento sarà punito con la decadenza di cui all'art. 99 e almeno di dieci giorni. Il dipendente comunale avrà diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa l'accusa e di esporre personalmente tutte le sue ragioni. In qualunque caso dovranno risultare dal verbale le prove degli addebiti e le giustificazioni dell'interessato.

(Art. 39°) La censura del Sindaco sarà data in via riservata e non è in iscritto per negligenza per lievi mancanze di servizio, per omissione non giustificata per contumacia poco esatta verso i superiori, colleghi e dipendenti, per irregolare condotta. Nei casi più gravi o di recidiva sarà applicata la censura scritta.

(Art. 40°) La sospensione si infligge dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di ciascuna, salvo i provvedimenti del Sindaco ai sensi dell'art. 157 e 11 della legge comunale e provinciale.

La sospensione di primo grado dal solo stipendio varia da due giorni a tre mesi e si applica nei casi di lievi irregolarità o omissioni di servizio arbitraria od abituale del servizio, di rifiuto di obbedienza in affari di servizio di violazioni del segreto di ufficio che non abbia conseguenze dannose, di atti od omissioni che compromettano il decoro, o di recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo alla punizione precedente. La sospensione di secondo grado dallo stipendio e dall'ufficio o dal servizio varia da tre a sei mesi e si applica dopo almeno due sospensioni di primo grado per recidiva nelle stesse mancanze per eccitamento alla disobbedienza, per violazione del segreto d'ufficio quando questa rechi notevoli pregiudizi al Comune per gravi negligenze dei propri doveri.

(Art. 41°) Dopo due sospensioni di secondo grado si può far luogo al licenziamento quando il dipendente abbia dato prova di non sapersi emendare. Il licenziamento ha luogo anche per gravi e ripetuti abusi di autorità e di fiducia; per atti che costituiscano una grave mancanza contro l'onore, per violazioni del segreto di ufficio in pregiudizio dell'amministrazione.

Il licenziamento porterà la perdita di indennità o pensione che

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tipo per bollo e
 Vol. 10
 Mod. 6 prog.
 Circolo Castellana, 11
 Il Ricevitore


sia eventualmente a carico del Comune quando venga espressamente di diritto nel provvedimento.

Art. 42) Il Consiglio di disciplina da costituirsi per le punizioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, sarà costituito per gli incarichi in conformità dell'art. 101 del Regolamento 12 febbraio 1914 n. 29.

Per i dipendenti di vecchia della Giunta Municipale, sarà composto di un agente designato dalla Giunta, del Segretario Comunale o di altri in base a voti e ad un subalterno eletto dai suoi colleghi del Comune i quali designeranno anche un supplente di altra categoria per sostituire l'agente, qualora l'incaricato appartenga alla stessa categoria dell'agente medesimo. I membri di tale consiglio durano in carica due anni, ma che non possono più il posto per il quale furono prescelti, e sono rieleggibili.

Art. 43) Il Consiglio di disciplina sarà presieduto dall'incaricato con la presidenza della maggioranza dei suoi membri, e presi i maggiori istruitori, che ordineranno nel caso del servizio a maggioranza assoluta di voti. Si daranno parere motivato che sarà esecutorio ed all'istruito in base al provvedimento disciplinare.

Art. 44) Quando un dipendente Comunale punito disciplinarmente per il fatto stesso per il quale fu sottoposto a giudizio penale, venga assolto, avrà diritto alla revisione del provvedimento amministrativo per il quale fu punito. A tal riguardo non toglie punto la facoltà al Comune di procedere disciplinarmente.

= Disposizioni generali e transitorie =

Art. 45) Ai dipendenti nei vari suoi esecutori ed aumenti quadruplicati sia maturati.

Art. 46) Al dipendente Comunale che adempie da solo ad un determinato servizio (meccanico, un repellente, un aggiuntivo, un portatore ecc) non è applicabile la disposizione dell'art. 21 comma per la continuità della licenza annuale, la quale potrà essere fruttuosa in tutti i punti computati con le esigenze del Servizio.

Art. 47) Gli arretrati spettanti in servizio posteriormente al 1915 saranno riconosciuti ai proprii lavoratori sempre che dalla loro assunzione in servizio abbiano i titoli e l'età richieste per l'assunzione al concorso stesso. Il Servizio prestato da essi sarà titolo di precedenza, purché risultino privi di punizioni disciplinari.

Art. 48) Entro un mese dall'approvazione del regolamento organico dovranno essere fatti i concorsi. Nel frattempo gli incarichi che occupano posti di servizio saranno le disposizioni fatte per quel posto.

Art. 49) Il presente Regolamento ha effetto dal 1 luglio 1924

Tabella A
Organico del Personale

N.º di Posti	Qualifica	Stipendio
1	Segretario	5000
1	Assistente di Segreteria	3300
1	Guardia. Capo	2400

Tabella B
Organico del Personale

Ufficio	Qualifica	Nominazioni
Segreteria	Segretario	Direzione e responsabilità dell'ufficio e dei servizi in esso, tutte le altre attribuzioni che gli vengono demandate dalle leggi e Regolamenti in vigore.
	Supplente di Segretario	Escrito dei registri della stato civile, anagraf. Caspelle, usi delle bestie di leva, Caspelle, Scuola degli obbligati, alla speziazione ed all'istituzione pubblica, Matricole, Tariffe, Caspelle, copie e corrispondenza riguardante i suddetti uffici.

Il Sindaco Commissario

[Signature]

Il Segretario

Publicato il presente verbale il giorno festivo 13/11/24 senza redazione
Il Segretario *[Signature]*

N. 12

(18-4-1924)

Nominazione dei rappresentanti del Comune nel Consorzio Veterinario

L'Anno Mille novecento ventiquattro il giorno di otto del mese di Aprile in Bassano in Venezia.

Il Municipio per la provvisoria amministrazione del Comune. Nota che l'atto per la costituzione del Consorzio Veterinario obbligatorio fra i Comuni di Bassano della Galla, Bassano in Venezia, Povegliano;

Nota la nota sotto prefettura 18 concerto n. 2992 con la quale in vista i termini interpellati a procedere alla nomina dei rappresentanti del Consorzio;

Art. 46 art. 23, 24, 25 della legge Com. L. 11-2-1915 n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074

Delibera

di nominare i Signori Audace, Loris fu Agostino, Dionis Pietro fu Domenico, Perelli, Antonio fu Bartolomeo a rappresentanti di questo Comune nel Consorzio Veterinario.

Il Sindaco Commissario

[Signature]

Il Segretario

Publicato il 20/11/24 senza redazione
Il Segretario *[Signature]*

N. 13

3-5-1924

Costituzione Acquedotto comunale per terra e misura all'ingegner Direttore

[Handwritten notes and signatures]
N. 13
21 Gennaio 1924
Il Sindaco
Il Segretario

L'Anno mille novecento ventiquattro il giorno tre del mese di maggio in Bassano in Venezia.

Il Municipio per la temporanea amministrazione del Comune. Nota che con deliberazione di Giunta 16 Giugno 1923, approvata con voto prefettura 15-10-1923 n. 42000, venne nominato Direttore dei lavori di costruzione dell'acquedotto, col compenso del 5% sull'importo di ogni l. Ing. Bernardino, allora, autore del progetto tecnico;

Attenuto che il predetto Ing. Bernardino richiede che gli sia addebiatato un compenso per diritti di terra e misura e per rimborso di tutte le spese e indennità per viaggi, ecc., per cui ha chiesto;

Considerato che tali diritti e rimborsi possono compensarsi con il 3% sull'importo dei lavori;

Art. 46 art. 23, 24 della Legge Com. L. 11-2-1915 n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074;

Delibera

di addebiatato all'Ing. M. Bernardino il 3% sull'importo dei lavori

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ri dell'acquedotto quale compenso per diritti di terra e misura e per rimborso spese e indennità per viaggi, ecc.

Il Regio Commissario

Mattini

Il Segretario

Antonini

Publicato il stesso verbale nel giorno festivo 11 Maggio 1924
senza reclami

Il Segretario

Antonini

№ 14

17. 5-1924

Conferimento della
cittadinanza onora-
ria a S. E. Benito
Mussolini

L'anno Millesimocentocinquantesimo il giorno diciassette del mese di Maggio
in Bassano in Cevenna.

Il Regio Commissario Cav. Agostino Mattini, per la temporanea
amministrazione del Comune

Vista la petizione popolare presentata in cui sono firmati tutti
i principali cittadini di questo Comune, con la quale viene chiesto
di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Bassano in
Cevenna a S. E. l'On. Benito Mussolini, capo del Gover-
no, liberatore e restauratore della Nazione, che da circa due anni
regge con un'impareggiabile opera le sorti del nostro Paese suscitando
l'ammirazione ed il plauso del suo popolo, che altamente ne
apprezza le special. dot. di mente e di cuore;

avendo altamente l'iniziativa presa da questa cittadinanza, che
il Comune ha concesso premamente ed abbraccia con fervore, avvin-
do ad cuore personale l'atto presente;

Visti gli art. 323 e 324 della Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915 n. 148
ed il P. R. D. 24 Settembre 1923 n. 2074

Delibera

conferire la cittadinanza onoraria del Comune di
Bassano in Cevenna a S. E. l'On. Benito Mussolini
capo del Governo e Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Regio Commissario

Mattini

Il Segretario

Antonini

Publicato il stesso verbale nel giorno festivo 18 Maggio 1924 senza
reclami

Il Segretario

Antonini

N. 15
(23-5-1924)
Impianto illuminazione
del Viale Cesare Battisti

Il Prefetto di Roma
N. 39678 Dir. 2.
Visto ed approvato dalla C.C. n. 2995 del giorno
28-9-24 Roma 1-9-24
Il Prefetto Provinciale
Pellegrini

L'anno Millesimocentesimoquattro il giorno Nove del mese di Maggio in
Bardano in Comune.

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune
Bardano ha accettato di provvedere all'illuminazione del Viale Cesare Battisti
che da quest'abitato conduce alla strada provinciale Ostia, lungo il
quale sono sorti già dei villini ed altri case d'abitazione.

Ritenuto che, in seguito a trattative fatte si è potuto ottenere dai Sig.
Bastarini Sebastiano e Camillo, Fabris Guido, proprietari di due villini,
l'impiego del Capitale di L. 500 ciascuno nella spesa d'impianto della
ridetta illuminazione.

Considerato che l'Unione Municipale, esponente del servizio
della pubblica illuminazione di questo Comune, dopo lunghi trattative,
ha accettato di eseguire l'impianto di quattro lampade da 25
candele verso il pagamento di L. 2000 da effettuarsi in quanto a
L. 800 ed in seguito a seguito e le residuali L. 1200 nel venturo eser-
cizio 1925 senza decurtazione d'interessi.

Visti gli art. 323 e 324 della Legge Com. L. 14-2-1915 n. 148
ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074

Delibera

1. di fare installare N. 4 lampade da 25 candele lungo il Viale Cesare
Battisti.
2. di corrispondere all'Unione amministrativa della pubblica illuminazione
la somma di L. 2000 e fondo perduto per le spese d'impianto, da pagarsi
in quanto a L. 800 corrispondenti al concorso dei privati ed in seguito
a seguito e le residuali L. 1200 senza decurtazione d'interessi, entro il 30 giugno
1925, nel cui bilancio verrà stanziata la somma.
3. di impegnare il Comune per tutta la durata del contratto, all'importo
di canone corrispondente alle quattro lampade di L. 320 annue da
ridursi a L. 200 annue allorquando verrà revocato il R. D. 13-3-1921
n. 288, oltre la spesa per ricambio lampade, finché sarà durata, di
L. 42 annue.

N. 16 (23-5-1924)
L'acquisto dell'applicato
di Sig. Palucani Suisiano

Il Prefetto di Roma
N. 27882 Dir. 2.
Visto ed approvato dalla C.C. n. 2191 del giorno
10-5-1924 Roma 13-5-1924
Il Prefetto Provinciale
Suisiano

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune
Bardano ha con deliberazione del 16 Settembre 1923 il diritto

Consiglio Comunale ad aderire al licenziamento dell'applicato di Sig.
terio Sig. Palucani Suisiano, nominato dalla Giunta in via provvisoria
il 18 Giugno 1919, ed all'apertura del relativo concorso.

Considerato che tale atto, che non risulta abbia riportato il visto di
autorità dell'Autorità Tutoria, non ebbe esecuzione in quanto
non fu sperimentato il concorso deliberato dalla stessa Giunta ed
il Palucani proseguì ad occupare il posto.

Considerato che il Palucani dal 5 Marzo 1924 ha abbandonato
l'ufficio allontanandosi dal paese perche ritenuto autore di reati
avvenuti qui il giorno precedente, ed ora trovarsi detenuto per tale im-
putazione.

Visti gli art. 323 e 324 della Legge Com. L. 14-2-1915 n.
148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074, intendendo dare esecuzione
alla citata deliberazione consigliare 16 Settembre 1923.

Delibera

stradale e l'apparecchio misuratore saranno forniti e posti in opera a cura del Comune mediante il pagamento fisso di L. 500 da parte dell'utente.

Articolo 8.

L'acqua viene fornita tanto al proprietario dello stabile quanto all'inquilino. Quest'ultimo può presentarsi in nulla osta del proprietario con apposita dichiarazione in tema in relazione alla domanda per la concessione.

Articolo 9.

Gli impianti interni di distribuzione dopo l'approvazione di un progetto saranno eseguiti a cura dell'utente sotto la responsabilità dell'utente il quale potrà valersi di chi gli piaccia nella esecuzione, ma il Comune si riserva però la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele che credesse opportune nell'interesse del servizio tanto nel momento dell'impianto quanto durante il periodo della concessione.

Articolo 10.

Il Comune si riserva, inoltre, di far procedere in qualunque tempo e momento, a mezzo dei suoi incaricati, alle ispezioni ed alle verifiche tanto degli apparecchi di misurazione quanto degli impianti interni per potersi constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità costruttiva ed esercizio e di dare, se del caso, le prescrizioni necessarie per le verifiche che credesse opportune.

Articolo 11.

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati dalle manomissioni, dal gelo e siano diligentemente mantenuti tutti gli impianti ed i tubi del suolo stradale. Dovrà pure immediatamente avvisare l'Ufficio Comunale di qualsiasi rottura potesse avvenire dalla parte dell'apparecchio di misurazione, e questo sottoposto, in caso di ritardo, così come esige una pena pecuniaria che sarà stabilita dalla Giunta Comunale per l'acqua in tal modo disposta.

Articolo 12.

La rottura ed alterazione dello sportello o del sigillo apposto agli apparecchi di misurazione, la manomissione ed alterazione come pure fatta delle condutture portative o dell'apparecchio misuratore danno al Comune il diritto di interrompere immediatamente il flusso dell'acqua facendo pagare all'utente una multa di L. 500 oltre a quanto disposto dal precedente art. 11.

Il concessionario rimarrà sempre responsabile tanto all'incanto che penalmente verso il Comune per le spese di riparazione e per i danni.

Articolo 13.

Terza e carico dell'utente la spesa per ogni visita che, in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'amministrazione per verifiche di impianti, apparecchi di misurazione, condutture, eventuali fughe d'acqua ed altri difetti non imputabili all' servizio dell'acquedotto.

Articolo 14.

L'utente potrà chiedere la ripresa del normale funzionamento dell'apparecchio misuratore depositando una garanzia fissa di L. 50 che sarà riacquiritata dall'amministrazione comunale quando le indicazioni dell'apparecchio stop e difetto ed a funzione normale non risultano errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Articolo 15.

Visita nel foglio a
N. 207
Civita Castellana
17 Registro
M. 6 pag.



ritardate di 14 giorni.

Il pagamento di ogni rata dovranno pure essere pagate le eventuali penalità di cui all'art. 21 verificata nel quadrimestre precedente a quello cui si riferisce la data.

Articolo 23

In caso di ritardo del pagamento oltre dieci giorni dalla scadenza del ruolo di esazione il Comune avrà facoltà di sospendere l'esazione fino a tanto che sia effettuato il pagamento, senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

L'utente non avrà diritto a rimborso alcuno per la mancanza di acqua calda durante il periodo della sospensione di effluvio.

Articolo 24

Il Comune potrà concedere in via provvisoria, e soltanto per quei periodi dell'anno nei quali vi sia forte mancanza, acqua per uso industriale al prezzo di L. 50 l m c imponendo quelle altre condizioni che ritenesse opportune.

Articolo 25

Il Comune si riserva di modificare il presente Regolamento secondo che lo ritenga necessario ed opportuno nell'interesse pubblico e privato.

Il Regio Commissario

[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Publicata il 29. 6. 1924 giorno di festa senza riteggi

Il Segretario
[Signature]

N. 19
19. 7. 1924
Decadenza dell'ufficio
del Segretario Garavini
Lorely.

L'anno milleottocentoventiquattro il giorno di venerdì del mese di luglio in Civita Castellana.

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Comune

Vista la deliberazione 17 luglio 1923, rivista dal P. M. prefetto di Civita il 26 detto col n. 647, con la quale il Consiglio Comunale accolse una domanda del Segretario titolare di questo Comune Sig. Garavini Lorenzo e concesse al medesimo un aspettativa senza determinazione di tempo per rispondere al richiamo in servizio militare quale Capitano d'Artiglieria;

Considerato risultare dagli atti che il Garavini non fu richiamato per servizio temporaneo, ma che trovandosi in servizio attivo permanentemente in qualità di Capitano d'Artiglieria, ciò che di fatto che quando egli assunse l'ufficio di Segretario di questo Comune trovandosi già vincolato con altro servizio, quello cioè di Ufficiale del P. Esercito; Considerato che conseguentemente questo Comune si trova in una posizione anormale, si trova cioè nella condizione di aver un segretario titolare (sul periodo di prova) senza che questo costi alcun'opera a vantaggio del Comune stesso, e ciò per un tempo indeterminato, che può anche protrarsi per molti anni.

Considerato che tali ragioni furono fatte present. al Garavini con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 20 giugno 1924

di cui ebbe consegna il giorno 23 in ritardolo e risposi in stabilimento il servizio di Segretario nel termine improponibile di giorni venti, con diffida che in caso contrario si sarebbe proceduto alla di lui decadenza dall'ufficio;

Ritenuto che il Garzanti nel termine come sopra specificato, non solo non rispose l'ufficio ma nemmeno dette alcuna risposta a quella lettera;

Visti gli art. 323-324 della Leg. Com. - Del. 14 febbraio 1915 n. 148 ed il R.D. 24-9-1923 n. 2641;

Del. Sen.

Dichiarare il Sig. Garzanti Lorenzo decaduto dall'ufficio di Segretario tipografo di questa Comune.

Il Regio Commissario

Garzanti

Il Segretario interino

Publicato il giorno di festa 20/7/24 nella rubrica

Il Segretario

N. 20

(26-7-1924)

Domanda Felice Mario per affrancazione di annualità.

Di. 11-20
Visto ed approvato dalla P. D. con
deliberazione n. 299 del 14-9-24
Il Sindaco Felice Mario
Il Segretario interino Felice Mario

L'anno mille novecento ventiquattro il giorno ventisei del mese di luglio in Bassano in provincia di Treviso.

Il Regio commissario per la temporanea amministrazione del Comune.

Vista la domanda in data 15 Aprile 1924 presentata dal Sig. Felice Mario del fu Giuseppe colla quale chiede di poter affrancare il canone annuo di lire ventidue e 50- gravante il terreno situato nel territorio di Bassano in contrada Faggio Rosso;

Visto l'atto in data 14 Agosto 1868 del Notaio Mercuri Salvatore di Bassano del quale si rileva che il Comune di Bassano concedeva in enfiteusi fino alla quarta generazione maschile e femminile al Sig. Felice Fickus in fu Giuseppe il terreno contrada Faggio Rosso di estensione in esteso n. 155 e 1550 dell'estensione di tarso 12,60;

Considerato che la linea enfiteusica non è estinta;

Rilevato che fin dal 1918 il richiedente ha versato al Comune il capitale di affrancazione sulla somma di L. 57.48 che viene rimborsata in cartella del Consolato 5% portante il numero 1.537.214 per valore nominale di L. 500;

Desiderato che la linea enfiteusica non è estinta, mandando che sia proceduto alla stipulazione dell'atto di affrancazione allorchè la perizia del Catastro abbia riportata la misura in tutoria.

Il Regio Commissario

N. 21

(26-7-1924)

Domanda del Rettore del laico di P. S. per affrancazione di acqua

Vista la domanda in data 21 Giugno 1924 con la quale il Rettore del Comune di P. S. in Comune di Obriano nel Circolo Padre Pio Marcatelli chiede la concessione di litri diecimila giornalieri di acqua potabile nell'acquedotto

di questo comune operando una derivazione nel punto che sarà stabilito a spese totali del richiedente obbligandosi all'osservanza del regolamento relativo a simili concessioni;

P ritenuto che quantunque i lavori di costruzione dell'acquedotto siano giunti pressoché ad ultimazione, non tuttavia manca ancora l'attuamento della sorgente Catalani della quale si attende il Decreto di occupazione;

P ritenuto inoltre che il regolamento relativo alla concessione dell'acqua potabile ai privati di cui alla deliberazione del 28 giugno non è pervenuto ancora approvato;

Considerato che la domanda si tratta di essere accolta trattandosi di fornire l'acqua ad una comunità comprendente una regione di studenti e che manca assolutamente di acqua potabile e situata in aperta campagna;

Visti gli art. 323 e 324 della legge Com. e. Prov. n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074;

Delibera

di accogliere fin d'ora la domanda come sopra esposta del Istituto del Laurato di Sesto S. Giovanni di concedere al Laurato stesso litri Milleotto di acqua da derivarsi sull'acquedotto di questo comune, subordinatamente alle seguenti condizioni, ed allorché sarà effettuato l'attuamento della sorgente Catalani e sia pervenuto approvato il regolamento di cui alla citata deliberazione 28 giugno 1924:

1.° tutte le spese occorrenti per i lavori di attuamento e derivazione dell'acqua saranno sostenute dalla parte richiedente;

2.° la concessione si intende fatta alle condizioni tutte portate nel regolamento suscitato, e viene limitata a litri Milleotto annuo corrispondenti a numero sei concessioni di litri trecento ciascuna, in conformità alle condizioni di cui al regolamento più volte citato.

Il Sindaco Commissario

M. M. M. M.

Il Segretario
M. M. M. M.

Publicato il modello Verbale il giorno di festa 27 luglio 1924 senza
relazioni.

Il Segretario
M. M. M. M.

di cui ebbe consegna il giorno 23 in virta del quale e' necessario stabilire con
il servizio di Segreteria nel termine imperiosamente di giorni venti,
con diffida che in caso contrario si proceda alla di lui
decadenza dall'ufficio;

Pretutto che il Garzanti nel termine come sopra specificato,
non solo non rispose l'ufficio ma nemmeno dette telegrafiche rispo-
ste a quella lettera;

Visti gli art. 323-324 della Leg. Com. - Pas. 14 febbraio 1915
n. 148, ed il R.D. 24-9-1923 n. 264;

Del Ben

Dichiarare il Sig. Garzanti Lorenzo decaduto dall'ufficio
di Segretario tipografico di questo Comune.

Il Sindaco Commissario

Mantovani

Il Segretario interino

Publicato il giorno di festa 20/7/24 nella sala di

Il Segretario

N. 20

(26-7-1924)

Domanda Felice Mario
per affrancazione di
annualita.

Nota del Pretore di Roma
N. 39530
Vista ed approvata dalla G. P. C. con
deliberazione di 29/8/24
Il Pretore di Roma
Il Sindaco

L'anno mille novecento ventiquattro il giorno ventisei del mese di luglio
in Palazzo di Comune.

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione
del Comune.

Vista la domanda in data 15 Aprile 1924 presentata dal
Signor Felice Mario del fu Giuseppe colla quale chiede di
poter affrancare il canone annuo di lire ventidue e 50-
centesimi il terreno situato nel territorio di Bufano in con-
trada Poggio Rosso;

Vista l'Atto in data 14 Agosto 1868 del Notaio Mercuri
Serratore di Bufanella dal quale si rileva che il Comune di
Bufano concedeva in enfiteusi fino alla quarta generazione
mascolina e femminile al Signor Felice Fickus in fu Giuseppe
il terreno contrada Poggio Rosso distinto in catasto in N. 155 e
1550 dell'istigium di taxa 12,60;

Considerato che la linea enfiteutica non e' estinta;

Pretutto che fin dal 1918 il richiedente ha versato al Comune
il capitale di affrancazione nella somma di L. 57.48 che
rieme investita in cartella del consolidato 5% portante il
numero 1.537.214 per valore nominale di L. 500;

Deciso l'Atto domanda avanzata dal Felice Mario, mandando
che sia proceduto alla stipulazione dell'atto di affrancazione
allorché la presente deliberazione abbia riportata la sua
virtu' tutoria.

Il Regio Commissario

N. 21

(26-7-1924)

Domanda del Rettore del lauro
di Poggio per concessione di acqua

Vista la domanda in data 21 Giugno 1924 con la quale il
Rettore del Comune di Poggio in Comune di Orsano sul
lignone Padre Pio Marcatelli chiede la concessione di
litri diecimila giornalieri di acqua potabile. Nell'acquedotto

di questo comune operando una derivazione nel punto che
verrà stabilito a spese totali del richiedente obbligandosi all'os-
servanza del regolamento relativo a simili concessioni;

Il Ritenuto che quantunque i lavori di costruzione dell'acquedotto
non sono ancora stati iniziati, per tuttavia manca
alcuna delle quali

relativo alla con-
di cui alla del progetto
ancora approvato;
con un importo di lire
una ad una concessione
e che nessun altro
si aperta campagna
del 2. 1. 1924

se sopra menzionate
di concedere al
di acqua da derivare
ordinatamente alle
ultime effettuate l'illeciti
veniente approvata
azione 28 giugno 1924
all'acquedotto e
te della parte richie-

adeguate tutte por-
ritate e litri 1000
ini di litri trecento
di cui al regolamento

Segretario
Carboni
del luglio 1924
Il Segretario
Carboni

Protocollo in partenza

N. _____

Categ. _____

Classe _____

Fasc. _____



Protocollo in arrivo

N. _____

Data _____

Divisione _____

Provincia di Roma

COMUNE DI Torano in Cervinia

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI

prese dal Consiglio Comunale che si rimette
all' Ill.mo signor Lotto Prefetto di Viterbo
ai sensi dell' art. 62 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2839
ed in doppio esemplare.

Torano in Cervinia, li 8 Dicembre 1924



IL SINDACO

A. Gappetta

IL SEGRETARIO

Carboni

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

di questo comune operando una derivazione nel punto che verrà stabilito a spese totali del richiedente obbligandosi all'osservanza del regolamento relativo a simili concessioni;

Il Ritenuto che quantunque i lavori di costruzione dell'acquedotto siano in via di ultimazione, pure tuttavia manca l'atto di concessione della quale

relativo alla concessione di cui alla deliberazione ancora approvata; come risulta di quanto sopra e che manca appunto di questa concessione. Come è noto per il Ritenuto

che sopra esposto, si è concesso al richiedente di derivare l'acqua da derivazione subordinatamente alle condizioni e alle condizioni approvate dalla deliberazione del Consiglio del 28 giugno 1924. Di conseguenza, si è concesso alla parte richiedente

concessione tutte le condizioni e le condizioni di cui al regolamento

Il Segretario
 Carbonati
 28 luglio 1924
 Carbonati

TESTO SOMMARIO della deliberazione adottata	DATA DI PUBBLICAZIONE		PROVVEDIMENTO dell' Autorità
	G.	M.	
el.lli, Bianchi Sebastiano, Polacco Giuseppe, Cavilli Giovanni	7	12	
el.lli, Cappetta Pio Innocenzo, Pellegrini Innocenzo, Bernardini Domenico, Acker	7	12	
el.lli, Pellegrini Innocenzo, Cavilli Giovanni Pavoni Silvio	7	12	
el.lli, Calisti Leopoldo, Dei Giovanni, Della Dama Vincenzo	7	12	
el.lli, Pellegrini Innocenzo, Bernardelli Giuseppe	7	12	
el.lli, Polacco Pietro, Pellegrini Giovanni Dei Innocenzo	7	12	

C.A. III. N. 13 bis - Polacco, R. Sp. n. Campitelli - 1407-44

di cui ebbe consegna il giorno 23, invitandolo a rispondermi subito, ma
il servizio di Segreteria nel termine imperoabile di giorni venti,
non si affrettò che in caso contrario si sarebbe proceduto alla di lui
declinazione dall'ufficio;

Per quanto che si garantì nel termine come sopra specificato,
ma solo non rispose l'ufficio ma nemmeno detto Valeriani rispo-
se a quella lettera.

R. Lotto Prefettura di Viterbo

Visto: Si restituisce in segno di ricevuta, e con invito a
rimettere copie integrali delle deliberazioni N. 20 con
relativi certificati, li 15. 12. 1924

Il Lotto Prefetto



N. 20
(26-7-924)
Domanda Felice Maria
per affrancamento di
annualità.

P. Prefettura di Roma
N. 3963
Visto ed affrancato dalla P. P. di Roma
domanda N. 2999 del giorno
8-2-24
P. Prefetto
M. Valeriani

Visto
art. 6

N. 21
(26-7-924)
Domanda del Pastore del Casale
di L. L. per concessione di acqua

di L. L. per concessione di acqua potabile. Il signor Padre Pio Maratelli chiede la concessione di
litri duecento giornalieri di acqua potabile. Nell'acquedotto

di questo comune operando una derivazione nel punto che verrà stabilito a spese totali del richiedente obbligandosi all'osservanza del regolamento e relativo a simili concessioni;

Ritenuto che quantunque i lavori di costruzione dell'acquedotto siano giunti pressoché ad ultimazione, non tuttavia manca ancora l'attuamento della sorgente Estaloni della quale si attende il Decreto di concessione;

Ritenuto inoltre che il regolamento relativo alla concessione dell'acqua potabile ai privati di cui alla del. municipale in data 28 giugno non è pervenuto ancora approvato;

Considerato che la domanda in esame mira di essere accolta trattandosi di fornire l'acqua ad una comunità comprendente una regione di studenti e che manca assolutamente di acqua potabile e situata in aperta campagna;

Visti gli art. 323 e 324 della legge Com. e Prov. 4/4/1924 n. 148 ed il R. D. 24-9-1923 n. 2074;

Delibera

di acogliere fin d'ora la domanda come sopra avanzata dal Istituto del Convitto di Sesto Vizio, di concedere al Convitto stesso litri Milleotto di acqua da derivare in sull'acquedotto di questo comune, subordinatamente alle seguenti condizioni, ed allorché i lavori di attuamento dell'attuamento della sorgente Estaloni e sia pervenuto approvato il regolamento di cui alla citata del. municipale 28 giugno 1924:

- 1.° Tutte le spese occorrenti per i lavori di attuamento e derivazione dell'acqua saranno sostenute dalla parte richiedente;

- 2.° da concessione si intende fatta alle condizioni tutte portate nel regolamento suscitato, e cioè limitata a litri Milleotto corrispondenti a numero sei concessioni di litri trecento ciascuna, in conformità alle condizioni di cui al regolamento più volte citato.


Il Seggio Comunale

[Handwritten signature]

Il Segretario
[Handwritten signature]

Publicato il presente Verbale il giorno di festa 27 luglio 1924 su incarico del Segretario.

[Handwritten signature]



N.º 1
 (27. luglio 1921)
 Presedimento del
 Consiglio Comunale

N.º 6255
 visto V. Rossi 1.º 8. 1921
 V. Rossi prefetto
 Caporari

Deliberazione del Consiglio Comunale di
 Bassano in Caperina
 Sessione Straordinaria seduta pubblica in 1.ª convocazione
 Regnando S. M. Vittorio Emanuele III.
 per grazia di Dio e per volontà della Regione Re d'Italia

L'anno mille novecentoventiquattro il giorno ventisei del mese di
 luglio alle ore 10 in Bassano in Caperina e nella comune sala delle
 adunanze consiliari convocato il Consiglio a monte dell'art. 125 della
 legge Comunale e Provinciale testo unico 4 febbraio 1915 n. 148 e
 l'art. 10 della legge di min. 30 1.º ora ridetta negli inviti; il Sig. Mattioli
 Cav. Primo Regio Commissario ha esposto il negozio della
 prorogazione ed estensione del Segretario imperante da fatto l'appello
 nominale da cui sono risultati:

- | | |
|----------------------|----------------|
| Presenti | Assenti |
| Bernardinis Domenico | Ricci Giuseppe |
| Cabretta Angel | |
| Dei Giovanni | |
| Delle Donne Vincenzo | |
| Paolucci Giuseppe | |
| Pecialuti Giovanni | |
| Pianchi Sebastiano | |
| Peciaroli Nicola | |
| Quaroni Giovanni | |
| Romicechi Domenico | |
| Pellegrini Innocenzo | |
| Carilli Giovanni | |
| Romoli Enrico | |
| Cinarello Giuseppe | |

Verificato che il numero dei presenti è sufficiente a delibe-
 rare in 1.ª convocazione, il Presidente ha dichiarato aperta
 la seduta.

Il Regio Commissario della elaborata, esposita relazione
 relativa alla gestione straordinaria da lui tenuta per sei mesi,
 la quale si favorvolmente appaia.

Dopo di che dichiara sostituito ed insediato in nome del
 Re il Consiglio Comunale e si allontana dopo aver consegnato
 la relazione della sua gestione al Consigliere Onorario Segnor
 Delle Donne Vincenzo, che assume anche la presidenza.

N.º 2
 (27. 7. 1921)
 Esame delle prove grafiche
 prodotte dagli eletti
 a Consiglieri comunali

N.º 6256
 visto V. Rossi 1.º 2.º
 V. Rossi prefetto
 Caporari

Il Presidente esibire i documenti atti a provare l'alfabetismo di
 tutti i Consiglieri eletti; infatti: Peciaroli Nicola esibire il certi-
 ficato di scuola elementare superiore; Pianchi Sebastiano, Delle
 Donne Vincenzo esibiscono un certificato comprovante di aver fatto
 parte in qualità di Consiglieri della giunta amministrativa
 di questo Comune; tutti gli altri esibiscono la domanda con-
 tuitata da notaio.

Il Consiglio

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Viso per bollo a Dr. S. ...
 Vol. ...
 Città Castellana, ...
 Il Riscrittore
 ...
 annullata
 data del 6/2/66
 in data 2/8/94
 ...



N.º 3
 27. 7. 1924
 Nomina del Sindaco

Visto l'articolo 90 della Legge Com. e Prov. ricorrendo regolarmente i documenti esibiti dai nuovi consiglieri eletti per provare il loro alfabetismo e con votazione unanime si dichiara convalidati nel loro ufficio tutti i Consiglieri Comunali del Comune eletti nella votazione del 13 corrente.

Il Presidente ai sensi dell'art. 114 della legge Com. e Prov. invita il Consiglio a procedere alla nomina del Sindaco.

Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio, si ottiene il seguente risultato ricorrendo dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sig. Piccialuti Giovanni, Cappetta Angelo, Ranilli Giovanni.

Votanti 14 - Maggioranza 8
 Piccialuti e Nicola ottengono voti 14
 Viene proclamato eletto Sindaco del Comune il Signor Piccialuti Nicola.

N.º 4
 27. 7. 1924
 Nomina della Giunta

N.º 6263
 Visto per bollo a Dr. S. ...
 ...

Il Presidente ai sensi degli art. 134 e 135 della Legge Com. e Prov. invita il Consiglio a procedere alla nomina della Giunta, che deve essere composta di due assessori effettivi e due supplenti.

Distribuite le schede per la nomina ed i due assessori effettivi, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato ricorrendo dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sig. Piccialuti Giovanni, Cappetta Angelo, Ranilli Giovanni:

Piccialuti Giovanni ottiene voti 14
 Cappetta Angelo " " 14
 Vengono dal Presidente proclamati assessori effettivi i Sign. Piccialuti Giovanni e Cappetta Angelo.

In proposito il Presidente dichiara che con le stesse norme e modalità di cui alla nomina dei titolari e con gli stessi scrutatori deve il Consiglio procedere alla nomina dei due assessori supplenti.

Distribuite e ritirate le schede si ottiene il seguente risultato

Bianchi Sebastiano ottiene voti 14
 Tolucci Giuseppe " " 14
 Vengono dal Presidente proclamati eletti assessori supplenti i Sign. Bianchi Sebastiano e Tolucci Giuseppe.

Prima di leave la salute il neo Sindaco Piccialuti Nicola rivolge un affettuoso saluto ed un sentito plauso al Comm. Piccialuti Giovanni e Mattioli che, con intelletto e cuore e speciale competenza ha per sei mesi con questa straordinaria dedizione e mistagioni ^{esprimendo il che della futura amministrazione} fedelmente la via da lui tracciata.

Il Presidente
 L'Alm. D. Agostino Delle Donne Venezia Il Segretario
 Bernardini Lomenico

Publicato il suddetta verbale il giorno di festa 3 Agosto 1924 senza reclami

N. 5
16 Agosto 1924

Gratificazione al personale
della Segreteria

N. 6
 20-1-1924
 N. 6
 20-1-1924
 N. 6
 20-1-1924

L'anno millenovecentoventiquattro addì sedici del mese di Agosto alle ore venti in Palazzo Municipale e nella sala della Commissione Consiglieri.

Convocato il Consiglio per determinazione della Giunta a norma dell'art. 129 della legge C. P. Municipale del 1904 n. 171 riunito.

Fatto l'appello nominale risultarono:

- | | |
|--|--|
| <p>Intervenuti</p> <p>Bonarsini Domenico Andrea</p> <p>Santolita Angelo</p> <p>Dei Giovanni</p> <p>Pelle Donato Vincenzo</p> <p>Talasci Giuseppe</p> <p>Picciatuti Giovanni</p> <p>Dianni Sebastiano</p> <p>Finiardi Nicola</p> <p>Ambronzi Giuseppe</p> <p>Tommasini Domenico</p> <p>Pellegrini Francesco</p> <p>Calvelli Giovanni</p> <p>Pomati Enrico</p> | <p>Non Intervenuti</p> <p>Picci Giuseppe</p> <p>Giannelli Giuseppe</p> |
|--|--|

Provatasi che il numero dei presenti è legale, giusta il prescritto dell'art. 129 della legge suddetta, fu eletto valido la prima convocazione il Sig. Presidente Giuseppe Deiana ha adunato la giunta ed ha aperto la seduta, alla quale l'assistente Segretario.

Il Presidente comunica che il Sig. Commisario con deliberazione del Consiglio scorso per espletamento della Giunta ha fatto di esecutore al momento personale una gratificazione per il bene servizio prestato durante la sua straordinaria gestione.

- 1. Al Segretario Carbonetti. Lire 300
- 2. All'Assistente Santomaso Enrico. 150
- 3. Alla Guardia Municipale. 50 " " 250

Avendo il Sig. Presidente ritornato senza alcun provvedimento della deliberazione quindi dover essere adottata, con potere del Consiglio, lo stesso Presidente sottopone alla conferenza ed all'approvazione del Consiglio la suddetta gratificazione.

Il Consiglio, inteso l'esposto del Presidente, approvando questa la proposta.

ad unanimità di voti.
Delibera
di confermare e far propria la deliberazione del Sig. Commisario e di esecutore quindi al momento sopra indicata la gratificazione nella misura e per titolo di cui sopra.

N. 6

Il Presidente comunica il Decreto del Sig. Presidente

Verificato che il numero dei presenti è sufficiente e deliberare in 1^a convocazione, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta ed ha invitato il Consiglio a deliberare sulla prima proposta all'ordine del giorno.

Adesione del Comune alle Federazioni degli Enti Aretanici del Lazio e della Sabina.

Data lettura dello Statuto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci tenuta ad Albano Laziale il 23 Agosto scorso, il Sindaco invita il Consiglio a deliberare l'adesione con un contributo di Lire Cento (100) a ristretto di spese del Comune.

Dopo breve discussione
Il Consiglio

Conferma, che si è costituita la Federazione fra gli Enti Aretanici e Sabini del Lazio e della Sabina ha come finalità e quella di trattare le questioni e tutti gli argomenti di interesse collettivo degli Enti federati di fornire assistenza tecnica ai sindaci degli associati e di indirizzare ed eseguire le pratiche e gli affari che essi hanno con gli uffici centrali del Governo.

Visto la lettera in data 5 corrente con la quale il Presidente della predetta Federazione chiede l'adesione da parte di questo Ente.

È tenuta la considerazione e l'opportunità di aderire all'iniziativa, che è stata sempre desiderata dalle Amministrazioni locali.

Premesso che l'esistenza del contributo richiesto è ben poco oneroso di fronte ai vantaggi che se ne potranno ritrarre e che presentano esse stesse evidenti caratteri di utilità pubblica.

Visto l'art. 313 della vigente legge comunale e provinciale, ad unanimità di voti.

Delibera

di aderire alla Federazione fra gli Enti Aretanici e Sabini del Lazio e della Sabina, di aderire unipugno per il relativo contributo annuo di Lire Cento.

Il relativo importo sarà prelevato sul fondo delle opere impostate dal Comune 1925, salvo a provvedere per il contributo degli anni futuri con apposita immissione nei Bilanci Prelettori.

N.º 9

(23-9-1924)

Presidenze per le
opere comunali d'appli-
carsi nel 1925

Il Presidente comunica che la Giunta ha portato il suo esame ai D. D. Legge 18 Settembre 1923 n. 2558; 30 Dicembre 1923 n. 3063 e 23 Maggio 1924 n. 789, relativi ai provvedimenti per le finanze locali e, concludendo che l'applicazione dell'addizionale alla imposta complementare di Stato, istituita con D. D. 30 Dicembre 1923 n. 3063, non può essere sufficiente alle esigenze del Comune del Comune, propone di chiedere l'autorizzazione a rinviare, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia ridotta di un quinto della quota risultante dai rubricati del 1924; come pure di chiedere di rinviare per l'anno

Visto dal Ballo e G. Sestini
 Mod. 6 pag.
 Val.
 Città Castellana, R.
 Il Sindaco


1925 pure in via transitoria, la tassa di esercizio e rivendita già
 istituita, rimandando al 1926 l'applicazione dell'imposta
 sulle industrie e di quella di potestà di cui al R. D. 18 settembre
 1923 n. 2538

Il Consiglio

Visto l'esposto del Sindaco, con voti unanimi:

Delibera

di approvare le proposte della Giunta e, di conseguenza:
 a) chiedere al Ministero delle Finanze l'autorizzazione
 di rinviare in via transitoria per l'anno 1925 la tassa
 di famiglia ridotta di un quarto della quota risultante
 dai ruoli del 1924, rimandando al 1926 l'applicazione
 dell'imposta sul reddito consumato.

b) chiedere allo stesso Ministero l'autorizzazione di
 rinviare pure in via transitoria per l'anno 1925 la
 tassa di esercizio e rivendita, rimandando al 1926 l'applica-
 zione dell'imposta sulle industrie e di quella di potestà.

N. 10

23 Settembre 1925

Domanda Caspini
 Carolina per concessione
 enfiteutica -

Il Sindaco comunica una domanda avanzata da Caspini
 Carolina tendente ad avere la concessione in enfiteusi di
 una casa in Via Bartola da lei ritenuta in affitto e che le
 fu già concessa in enfiteusi con deliberazione consiliare
 del 22 Agosto 1915, deliberazione però che non ha riportato
 mai l'approvazione definitiva.

Il Consiglio

Ritenuto che l'attuale Amministrazione ha stabilito
 che i pochi beni disponibili di proprietà comunale siano
 concessi in enfiteusi all'asta pubblica -

con voti unanimi

Delibera

di non accogliere la domanda della Sig. Caspini Carolina

N. 11

23 Settembre 1925

Fontanile sulla
 Strada Ortana

Il Sindaco comunica che fin dal 1914 fu chiesto alla Provincia
 un contributo nella spesa di costruzione di un fontanile
 sulla Strada Ortana, nelle vicinanze di questo paese e finché
 niente all'imbocco del Campo della Fiuma vicino al sobborgo
 del Costuendo Acquedotto.

Dopo tale fontanile stato costruito e proprio a seguito
 non l'Assemblea Comunale ha rinviato la domanda.
 L'Assemblea Provinciale ha risposto che fu delibata in
 unificando la concessione di un contributo ma che, per
 prendere concreta determinazione, i municipi dovranno
 il contributo di lavori e che il Comune s'impegno, con
 regola dell'ingegno, alla concessione gratuita dell'acqua.

Il Consiglio

Visto l'esposto del Sindaco,
 dopo breve discussione in merito, con voti unanimi: Delibera
 di concedere gratuitamente l'acqua necessaria ad abbeverare
 tale fontanile di cui sopra.

N. 4916
 In seguito dimissioni di
 un'inter. 62 del R. D.
 30. 12. 1923 n. 2839
 L. 11. 10. 1924
 Il Sindaco

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N^o 13

28 - 11 - 1924

Nomina della Commissione
Elettorale per il biennio 1925-1926

Sessione Ordinaria

Seduta pubblica in prima convocazione

L'anno mille novecento ventiquattro il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore venti in Comune in Camera e nella comune sala delle adunanze comunali, convocato il Consiglio a norma dell'art. 127 della legge comunale e provinciale testo unico 18 febbraio 1915 n. 118 e all'art. 35 l'ora indicata negli inviti il Sig. Cappetta Angelo Sindaco ha assunto il regno della presidenza ed assistito dal Segretario inscripto ha fatto l'appello nominale da cui sono risultati:

PRESENTI	ASSENTI
Bernardini Domenico Andrea	Ricci Giuseppe
Cappetta Angelo	Caraboni Giuseppe
Dei Giovanni	
Delle Donne Vincenzo	
Paolacci Giuseppe	
Picciolati Giovanni	
Piauchi Sebastiano	
Renzioli Nicola	
Tomacchi Domenico	
Tellegrini Immacolato	
Canelli Giovanni	
Rosoli Enrico	
Vinelli Giuseppe	

Verificato che il numero dei presenti è sufficiente a deliberare in prima convocazione il Presidente ha dichiarato che il Consiglio deve provvedere alla nomina della Commissione Elettorale per il biennio 1925-1926, e ricorda la disposizione di legge che regolano tale nomina.

Distribuite le schede per la nomina dei quattro membri effettivi, si ottiene il seguente risultato riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Piauchi, Dei, Delle Donne.

Canelli Giuseppe	ottiene voti	3
Tellegrini Polidoro	" "	3
Bernardini Pietro di Sostino	" "	3
Delle Donne Vincenzo	" "	4

Il Presidente proclama eletti membri effettivi i suddetti.

Con lo stesso sistema si procede a votazione per la nomina dei quattro supplenti ottenendo il seguente risultato:

Cappetta Leopoldo	ottiene voti	4
Leli Brivio	" "	3
Libriani Gaetano	" "	3
Dei Giovanni	" "	3

Il Presidente proclama eletti membri supplenti i suddetti.

N^o 14

28 - 11 - 1924

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di Applicato

Il Presidente comunica, come il Consiglio procedeva alla nomina di due membri della Commissione giudicatrice del concorso al posto di applicato, mentre al terzo membro deve provvedere la Prefettura.

Il Consiglio unanime delibera di nominare membri di detta Commissione il Sindaco ed il Sig. Caraboni Ottavio Segretario del Comune di Soriano nel Cimino.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 15 28-11-924 Nomina della Commissione Edilizia</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione Edilizia. Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato - raccomiuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori figg. Delle Donne, Paolucci, Picciolotti. Bianchi Sebastiano capo Mastro ottiene voti 12 Paolucci Giuseppe " " 12 Cavilli Giovanni " " 12 Il Presidente proclama eletti membri della Commissione edilizia i suddetti.</p>
<p>N° 16 28-11-924 Nomina della Commissione di polizia mortuaria</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione di polizia mortuaria. Distribuite le schede, ritirate, e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato raccomiuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori figg. Peki, Delle Donne, Paolucci. Cappetta Don Vincenzo ottiene voti 13 Pellegrini Innocenzo " " 12 Bernabini Domenico Andrea " " 12 Il Presidente proclama eletti i suddetti.</p>
<p>N° 17 28-11-924 Nomina della Commissione di polizia rurale</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione di polizia rurale. Distribuite le schede, ritirate, e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato rac- comiuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori figg. Picciolotti, Bianchi, Picciolotti Pellegrini Innocenzo ottiene voti 12 Cavilli Giovanni " " 12 Pomali Enrico " " 13 Il Presidente proclama eletti i suddetti.</p>
<p>N° 18 28-11-924 Nomina della Commissione di polizia urbana</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione di polizia urbana. Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato raccom- miuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori figg. Bianchi, Deci, Picciolotti Calisti Leopoldo ottiene voti 13 Deci Giovanni " " 12 Delle Donne Vincenzo " " 12 Il Presidente proclama eletti i figg. suddetti.</p>
<p>N° 19 28-11-924 Nomina dei scrutatori del Bestiame per l'anno 1925</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina dei scrutatori del Bestiame per l'anno 1925. Il Consiglio ad unanimità delibera di nominare scrutatori del bestiame i figg. Pellegrini Innocenzo e Cavilli Giuseppe.</p>
<p>N° 20 28-11-924 Nomina della Commissione di 1° grado per le tasse comunali per l'anno 1925.</p>	<p>Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione di 1° grado per le tasse comunali per l'anno 1925. Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato raccomiuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori figg. Picciolotti, Picciolotti Delle Donne. Paolucci Pietro ottiene voti 13 Pellegrini Innocenzo " " 13 Deci Innocenzo " " 13 Il Presidente proclama eletti i suddetti.</p>

of. 17
In nome di...
20-12-1925 of. 2015
21-5-1925 of. 2015
Il Capitano

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto per bollo a Caricanti, 28/11/24
 N. 11/0 Vol. 11
 Il Sindaco
 Cipolla Castellana, L.

N. 21
 28-11-924
 Nomina dei
 Revisori del Conto
 1924

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina dei Revisori del Conto 1924, tenendo presenti le disposizioni di legge in materia.
 Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato riassunto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Bianchi, Deei, Pellegrini:
 Delle Dorne Vincenzo ottiene voti 5
 Bonicchi Domenico " " 4
 Demandini Domenico Andrea " " 4
 Il Presidente proclama eletti i suddetti, i quali non si trovano in alcuno dei casi d' incompatibilita previsti dalla legge.

N. 22
 28-11-924
 Nomina dei rappresentanti per la rinnovazione parziale della Commissione Mandamentale per le imposte dirette.

Il Presidente comunica la circolare Prefettizia 25 Ottobre 1924 n. 50489 con la quale invita i Comuni a procedere alla nomina di rappresentanti del Comune per la rinnovazione parziale della Commissione Mandamentale per le imposte dirette.
 Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio si ottiene il seguente risultato riassunto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Loff. Bianchi, Deei, Pellegrini:
 Scarelli Antonio ottiene voti 13
 Leli Givisio " " 13
 Il Presidente proclama eletti i suddetti, i quali hanno i requisiti voluti dall'art. 7 del Regolamento 11 Luglio 1907 n. 1560 sulla V. M.

N. 23
 28-11-924
 Taglio del bosco Coste di Casarelli

Il Presidente riferisce che il bosco d'alto fusto Vocabolo Coste di Casarelli che subisce un taglio circa 30 anni fa, potrebbe anzi sarebbe necessario un dirado, sia per la buona cultura del bosco stesso, sia per avere un'entrata straordinaria per l'esercizio del bilancio 1925.
 Il Consiglio, inteso l'esposto del Sindaco ad unanimita di voti
 Delibera
 di chiedere all'Autorita forestale che addivenga alle necessarie operazioni per eseguire il taglio del bosco suddetto.

N. 24
 28-11-924
 Domanda Foglietti Antonio per l'affrancamento di un canone di 25 annue gravante un terreno sit Vocabolo Casarelli in mappa N. 744/1, costituito con atto ricevuto dal Registro Comunale in data 24 Agosto 1919.

Il Consiglio, ad unanimita di voti
 Delibera
 di addivenire all'affrancamento del canone di cui sopra e di investire in titoli del Consolidato 5% corrispondente capitale di £ 150.

Il PRESIDENTE
 Il Membro Auxiliario
 Demandini Lorenzo

Il Segretario
 Antonini

Pubblicati i suddetti verbali il giorno di festa 4 Dicembre 1924 senza reclami
 Il Segretario
 Antonini

Nota affrancamento di un canone di £ 25 annue gravante un terreno sit Vocabolo Casarelli in mappa N. 744/1, costituito con atto ricevuto dal Registro Comunale in data 24 Agosto 1919.
 Nota affrancamento di un canone di £ 25 annue gravante un terreno sit Vocabolo Casarelli in mappa N. 744/1, costituito con atto ricevuto dal Registro Comunale in data 24 Agosto 1919.
 Nota affrancamento di un canone di £ 25 annue gravante un terreno sit Vocabolo Casarelli in mappa N. 744/1, costituito con atto ricevuto dal Registro Comunale in data 24 Agosto 1919.



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA

N. 25
30-12-1924
Bilancio preventivo 1925

L'anno millenovecentoventiquattro addì trenta del mese di Dicembre all'ora 11 in Palazzo in Comune e nella solita sala dell'adunanza Consiglieri.
Convocato il Consiglio per determinazione della Giunta a norma dell'art. 120 della legge C. e R. del 14 Maggio 1898 n. 104 e i suoi ereditari.

Fatto l'appello nominale risultarono:
Presenti: 1. Guardasigilli Domenico Andrucci 2. Cappetta Angel 3. De Giovanni 4. Dele Dami Vincenzo 5. Poloni Giuseppe 6. Provinciali Giovanni 7. Bianchi De Costanzo 8. Provinciali Michele 9. Damiani Domenico 10. Pellegrini Francesco 11. Cavalli Giovanni 12. Provinciali Saverio 13. Cavalli Giuseppe. Non intervenuti: Ricci Giuseppe 2. Androni Giovanni.

Verificato che il numero dei presenti è legale, giunta il progetto dell'art. 120 della legge suddetta per essere valida la prima convocazione il Sig. Cappetta Angel Andrucci ha esortato la presidenza ed ha esposto la seduta, alla quale assiste l'inspunto segretario.

Il Presidente comunica il Bilancio preventivo per l'anno 1925 preparato dalla Giunta.

Data lettura della relazione della Giunta e dei singoli articoli dell'entrata e dell'uscita dopo brevi discussioni.

Il Consiglio
ad unanimità di voti

Delibera

di approvare il Bilancio preventivo 1925 come proposto dalla Giunta col pareggio di L. 117.50, 48 e con l'applicazione della norma posta al termine e sottoscritta nella cifra di L. 2.629.10, eguale a quella dell'anno precedente del 1922.

N. 26
30-12-1924
Concessione esentativa di beni comunali
P. Palfuma di Roma n. 18662 Riv. 2.
Fatto ed approvato dalla G. P. e con decisione n. 1392 del giorno 5 Maggio 1925
Rocca di Altopiano 1925
P. Palfuma
P. Palfuma

Il Presidente comunica la legge emanata dalla Camera per la concessione esentativa di alcuni fabbricati di proprietà comunali che ora, tenuti in affitto, danno una rendita insufficiente.

Il Consiglio
ad unanimità di voti

Delibera

di approvare la legge ed il relativo capitolato, e di esonerare in esentiva perpetua i fabbricati in essa descritti mediante asta pubblica in separati lotti.

N. 27
30-12-1924
Nomina di rappresentanti nel Comitato Unitario

Il Presidente comunica la Circolare Prefettizia 290 Novembre 1924, con la quale invita i Comuni a procedere alla nomina dei rappresentanti nel Comitato Unitario.

Preceduta a votazione col sistema della scheda, si ottenne il seguente risultato: nominati dal Presidente con l'assistenza degli onorabili Signori Provinciali, Bianchi, Pellegrini.

Verga Quirico ottiene voti 13

Preceduta a votazione per la nomina di un supplente si ottenne il seguente risultato.

Cappetta Raffaele ottiene voti 13

N. 28
30-12-1924

Il Presidente comunica che il 1.° comma è stato notificato agli intestatari il decreto Prefettizio in data 23 Ottobre 1924 col quale sono espropriati.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Opposizione all'indennità
d'insediamento della Società Cattedra
Autonizzazione del Sindaco
a stare in giudizio.

R. Prefettura Roma N° 2342 Div. 2
Vista ed approvata dalla G.P.D. con
decisione N° 311 del giorno 5 febbraio 1925
Roma 4 febbraio 1925
Il Prefetto Presidente
G. G. G.

a favore del Comune una somma ed alcuni stabili per la costruzione della
medesima. Poiché l'indennità stabilita dal Prefetto giudiziario per la sopra-
scritta causa di costruzione di proprietà dei fratelli Cattedra e Cattedra
Luisi, in L. 28564,50, sembra eccessiva, e addirittura fantastica in relazione
all'entità della somma e del terreno occupato, la Giunta, intesa anche il
pavere dell'ingegner Pintore dei lavori, propone di far opposizione alla
funzione stessa.

Il Consiglio, udito l'export del Sindaco
ad unanimità di voti
Delibera
di opporsi alla funzione e decreto surindicato, autorizzando il Sindaco
a stare in giudizio.

N° 29
30-12-924
Opposizione al Vial
Bianchi Battisti
N° 3145
In segno di rinuncia
ai sensi dell'art. 62 del P.D.
12-19-25
Il Prefetto Presidente
G. G. G.

Il Presidente comunica che il Vial Bianchi Battisti, senza neanche aver pagato
il canone al paese, è ridotto in uno stato quasi insuperabile per la mancanza
assoluta di pertinenze. Vuole pertanto ottenere dal Sig. Comm. Anselmi la
concessione gratuita della cura del pertinenze, la Giunta ha stabilito di
far inguire il lavoro in esecuzione, ritenendo così il doppio scopo di rispar-
mi di spesa e di dar lavoro agli operai del luogo.

Il Consiglio, ad unanimità di voti delibera di far inguire
in esecuzione il suddetto lavoro, la cui spesa potrà ammontare a circa
L. 4000.

N° 30
30-12-924
Nomina dell'Applicato
di Segreteria
N° 257
In segno di rinuncia
ai sensi dell'art. 62 del
P.D. 30-12-1925
Il Prefetto Presidente
G. G. G.

Seduta Segreta.
Il Presidente comunica la relazione della Commissione giudicatrice
del concorso al posto di Applicato di Segreteria al quale
ha preso parte un solo concorrente nella persona del Sig. Paolo
mauro Caracciolo, attuale applicato esistente.

Preceduto a votazione scorta, si ottiene il seguente risultato
raccomandato dal Presidente con l'assistenza degli assistenti Sig. G.
Pizzolati, Bianchi, Pellegrini.

Il Presidente ottiene tutti i voti favorevoli.
Il Presidente proclama nominato Applicato di Segreteria
il Sig. Paolo mauro Caracciolo.

IL PRESIDENTE
A. Laffetta
Il Membro Auxiliario
Bernardinelli Domenico
Il Segretario
Antonio

Publicati i suddetti verbali nel giorno di festa 11 Gennaio 1925 suoga velami
Il Segretario
Antonio

N. 31
7 Maggio 1925
Aut. e. p. sezione di Casale

P. P. Ingh. Min. di Roma
 Stato ed approvazione della
 P. P. 234/27
 P. P. 199/3 del giorno 3.6.25
 P. P. 212/27
 P. P. 213/27
 P. P. 214/27
 P. P. 215/27
 P. P. 216/27
 P. P. 217/27
 P. P. 218/27
 P. P. 219/27
 P. P. 220/27
 P. P. 221/27
 P. P. 222/27
 P. P. 223/27
 P. P. 224/27
 P. P. 225/27
 P. P. 226/27
 P. P. 227/27
 P. P. 228/27
 P. P. 229/27
 P. P. 230/27
 P. P. 231/27
 P. P. 232/27
 P. P. 233/27
 P. P. 234/27
 P. P. 235/27
 P. P. 236/27
 P. P. 237/27
 P. P. 238/27
 P. P. 239/27
 P. P. 240/27
 P. P. 241/27
 P. P. 242/27
 P. P. 243/27
 P. P. 244/27
 P. P. 245/27
 P. P. 246/27
 P. P. 247/27
 P. P. 248/27
 P. P. 249/27
 P. P. 250/27
 P. P. 251/27
 P. P. 252/27
 P. P. 253/27
 P. P. 254/27
 P. P. 255/27
 P. P. 256/27
 P. P. 257/27
 P. P. 258/27
 P. P. 259/27
 P. P. 260/27
 P. P. 261/27
 P. P. 262/27
 P. P. 263/27
 P. P. 264/27
 P. P. 265/27
 P. P. 266/27
 P. P. 267/27
 P. P. 268/27
 P. P. 269/27
 P. P. 270/27
 P. P. 271/27
 P. P. 272/27
 P. P. 273/27
 P. P. 274/27
 P. P. 275/27
 P. P. 276/27
 P. P. 277/27
 P. P. 278/27
 P. P. 279/27
 P. P. 280/27
 P. P. 281/27
 P. P. 282/27
 P. P. 283/27
 P. P. 284/27
 P. P. 285/27
 P. P. 286/27
 P. P. 287/27
 P. P. 288/27
 P. P. 289/27
 P. P. 290/27
 P. P. 291/27
 P. P. 292/27
 P. P. 293/27
 P. P. 294/27
 P. P. 295/27
 P. P. 296/27
 P. P. 297/27
 P. P. 298/27
 P. P. 299/27
 P. P. 300/27

L'Amministrazione sottopone al giorno 7 del mese di Maggio alle
 ore dieci in Palazzo in Casale, nella comune sala della adunanza comunale
 convocandosi il Consiglio a monte dell'art. 125 della legge Com. e. P. P. 2000
 l'art. 125 del 1915 nel 1915, alla proposta di min. 30 l'ora l'indotto negli art. 125, il P. P.
 Casale Angelo Spada ha esposto il piano della fusione ed abolizione
 del Comune in quanto ha fatto l'ufficio municipale da cui sono risultati:

Presenti	Absenti
Cassella Angelo	Dott. Paolo Nicotri
Bonanni Giovanni	Polacci Giuseppe
Dei Giovanni	Pico Giuseppe
Piccolini Giovanni	Dianchi Sebastiano
Seniardi Nicola	Androni Giuseppe
Tommasi Giovanni	Casali Giovanni
Tellesini Francesco	Paoli Enrico
Alinari Giuseppe	

Il numero dei presenti è sufficiente a deliberare in P. P. e con
 il Presidente ha dichiarato che all'ordine del giorno ha proposto:

Aut. e. p. sezione di Casale del Comune.
 P. P. che l'indotto 1925 sia esposto con una spesa di lire 1.150,00
 spesa che a tutt'oggi è aumentata non essendo ancora stato il Comune
 principale vuol. Spese per contratto il Comune affidato ad altro, anche
 in mancanza di fondi in caso, solo i mandati relativi agli stipendi e salari,
 si vuole necessariamente, meglio confermare l'ordine per l'altro aut. e. p. sezione,
 anche non voler esposto il funzionamento del Comune, quale intesa fu
 già stabilita in ragione del 8% del P. P. Casale con del budget 1925
 1924 approvato dalla G. P. D. con decisione N. 2115 del 3 giugno 1924.

P. P. inoltre che, oltre alle aut. e. p. sezioni normali di Casale, si vuole
 necessariamente un'aut. e. p. sezione straordinaria di lire 12.000 per aumentare il fondo
 per manutenzione strade, anche per l'opera che hanno ottenuto
 per riparazioni al Val Casale sotto ed altre strade intese, giunta del budget
 comunale sottoposte al lavoro in Casale in data 30 Dicembre 1924
 intesa del P. P. Casale al 18.6. 20% al 314, il quale lavoro ha importato circa
 lire 15.000, dall'aut. e. p. sezione, e giusta che il Comune è disposto a fare, sarà intesa
 coi bilanci 1925 e 1926 nei quali si avrà un margine per maggiore intesa
 del taglio di bochi e per le intese straordinarie.

Il Consiglio
 contro l'esposto del Sindaco e approvato la proposta della fusione
 con voto unanime

- Delibera
- 1° di corrispondere al Comune terminare l'intesa del 8% sulle aut. e. p. sezioni
 che già al Comune.
 - 2° di esposto coll'Esattore Stato un'aut. e. p. sezione straordinaria, e giusta,
 alla spesa intesa del 8% di lire 12.000 mila.
 - 3° di modificare il bilancio 1925 come segue:
 Entrate - nuovi art. 24 bis - Metri diversi lire 12.000
 Uscite - art. 12. Manutenzione strade - aumentato di lire 12.000

N. 32
7.5.25

Il Presidente comunica per la notizia, la deliberazione d'urgenza della Giunta
 in data 27 febbraio 1925 relativa all'imposizione del taglio addizionale

presenti: 1. Deei Giovanni 2. Delle Donne Vincenzo 3. Pignatelli Giovanni
 4. Ricci Giuseppe 5. Bramicchi Domenico
 Preside che il numero dei presenti è legale il Sig. Cappetta Angelo
 ha avuto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale
 assiste l'ingegner Sestini.

Il Presidente Comunale per la relazione del Consiglio ha deliberato
 d'urgenza della Giunta in data 27 febbraio 1925, della quale si ha pieno
 potere di Pignatelli ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 11925 con visto 11925
 con cui si è stabilito di chiedere l'autorizzazione di revisione per l'anno
 1925, la tassa di famiglia senza alcuna limitazione, secondo
 delle disposizioni del R.D. n. 14 gennaio 1925 n. 2.

Dopo breve discussione intervenuta, alla quale prende parte in
 senso contrario il Consigliere binelli Giuseppe, con voto 9
 contro 1 il Consiglio delibera di ratificare la medesima deliberazione.

Il Presidente
 Domenico Rugino A Cappetta Pignatelli

Publicato il medesimo verbale nel giorno di festa 11 giugno 1925 senza
 alcun reclamo.

N. 35
 10 Settembre 1925
 Nomina di Sestini
 del Cant. 1925

N. 90/12
 P. Sestini
 del Cant. 1925

L'Anno Millenovecentoventicinque addì Dodici del mese di Settembre
 alle ore 20 in Sessanta in seduta pubblica convocata dalla Commissione
 consigliaria in questa Città Presidenza.

Convocato il Consiglio per determinazione della Giunta con numero degli
 art. 124-125 della Legge comunale. Provinciali (Stato unico) 14 febbraio 1915 al
 128, si è il medesimo si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
 di prima convocazione.

Proceduto all'effettuazione nominale risultano:

- | Intervenuti | Non intervenuti |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Cappetta Angelo | 1. Ricci Giuseppe |
| 2. Pignatelli P. Andrea | 2. Binelli Giuseppe |
| 3. Deei Giovanni | |
| 4. Delle Donne Vincenzo | |
| 5. Polverini Giuseppe | |
| 6. Pignatelli Giovanni | |
| 7. Bramicchi Domenico | |
| 8. Pignatelli Nicola | |
| 9. Bramicchi Domenico | |
| 10. Polverini Vincenzo | |
| 11. Binelli Giovanni | |
| 12. Pignatelli Nicola | |
| 13. Binelli Giuseppe | |

provocato che il numero dei presenti è legale giunta il presente dell'art. 127
 della legge suddetta il Sig. Cappetta Angelo nella sua qualità di Presidente
 ha avuto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste l'ingegner Sestini
 ha chiamato aperta la seduta.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente comunica infine all'ordine del giorno la nomina di "Pisironi" del Canto 1925, facendo presente le disposizioni di legge che regolano tale nomina. Distribuiti le schede, si tratta e fanno le spoglie si ottiene il seguente risultato riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli Senatori: Pigi. Sebastiano, Pellegrini Innocenzo, Cavilli Giovanni. Voti: 5
 Della Dama Vincenzo . . . 4
 Cavilli Giuseppe . . . 4
 Il Presidente proclama eletti "Pisironi" del Canto 1925 i Pigi. Cavilli Giovanni, Della Dama Vincenzo e Cavilli Giuseppe.

N. 37
 16 Settembre 1925
 Nomina della Commissione di 1° grado per le taglie comunali sull'anno 1926
 N. 9011
 Visti i verbali
 15 10 1925
 Pigi. Sebastiano
 Pellegrini Innocenzo

Il Presidente invita il consiglio a procedere alla nomina della Commissione di 1° grado per le taglie comunali per l'anno 1926, facendo presente le disposizioni di legge che regolano la nomina di tale Commissione. Distribuiti le schede, si tratta e fanno le spoglie si ottiene il seguente risultato riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli Senatori: Pigi. Sebastiano, Pellegrini Innocenzo.
 Decì Giovanni. Voti: 10
 Pellegrini Innocenzo . . . 9
 Libreri Giovanni . . . 4
 Il Presidente proclama eletti: Pigi. Decì Giovanni, Pellegrini Innocenzo e Libreri Giovanni.

N. 38
 16 Settembre 1925
 Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della taglie di patente
 N. 27219 Dir. 2
 Visto ed approvato dalla G. D. C. con decisione N. 2283 al giorno 22.6.1926
 Pigi. Sebastiano
 Pellegrini Innocenzo

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e della taglie di patente istituita col R. D. 18 Novembre 1923 n. 2538 in luogo delle taglie di esercizio.
 Data l'attesa del detto Regolamento, composto di 23 articoli, viene approvato con unanimità di voti.
 Articolo 1°
 Sono istituiti in questo Comune a decorrere dal 1° Gennaio 1926, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la taglie di patente, ai sensi degli art. 318 del R. D. 18 Novem. 1923, n. 2538 e delle istruzioni regolamentari 51 Maggio 1924 n. 3549.
 Per l'esecuzione e per l'applicazione di tributi suddetti saranno osservate le modalità intervinienti seguenti.
 Art. 2°) L'aliquota dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni stabilita ed in vigore: 2% sui redditi provenienti dall'esercizio di industrie e di commerci (Art. B). 1.50% sui redditi provenienti dall'esercizio di arti e di professioni in proprio (Art. C).
 Art. 3°) Nel caso previsto dall'art. 5 del R. D. 18 Novembre 1923, n. 2538, la riduzione del reddito di ciascun esercizio, agli effetti dell'applicazione della imposta sulle industrie, i commerci, arti e professioni, è effettuata con le norme di massima adottate dagli uffici governativi competenti per l'esecuzione dei redditi mobiliari.
 Art. 4°) Chiunque gestisce nel Comune un esercizio, commercio, arte o professione, da cui ritragge un reddito imponibile annuo superiore a 2000 o non autorizzato a tale effetto dall'imposta mobiliare, è soggetto, sui redditi all'imposta di cui si procedeva anteriormente, ad una tassa di patente, nella misura sotto indicata:

Viso per bollo e
N. 112. Vol. Mod. 6 pag. 11
Civita Castellana, il

Il Segretario

[Handwritten signature]



ed in base ad esso sarà predisposto il ruolo della imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni, relativamente all'anno cui il ruolo di P. M. si
riferisce. Relativamente agli esercizi di cui agli art. 30 e 31 la Giunta Comunale,
entro il mese di novembre di ciascun anno, procede alla formazione di
due matricole distinte che saranno pubblicate nell'Albo Pretorio durante 15
giorni nel mese di dicembre, ed usciranno esse mediante affissione di
manifesto nelle località più frequentate del Comune.

Art. 12.) Tutte le notificazioni inviate ai titolari di cui ai precedenti articoli,
debbono esse eseguite dai uffici comunali.

La notificazione ha luogo mediante consegna dell'originale alla persona del
contribuente, quando la consegna non può essere fatta alla persona del
contribuente, l'originale viene consegnato al locale dell'esercizio o della
residenza, o nella casa di abitazione del contribuente medesimo, ed uso
della franchigia di cui è adotta all'esercizio del contribuente.

Per mancanza del contribuente o della persona nominata, o
in caso di rifiuto a ricevere l'originale, questo è affisso alla porta dell'ufficio
della residenza o della abitazione, e il numero di affissione.

In gli enti morali, per le società civili, commerciali, e per tutti gli
altri corpi o istituti, la consegna dell'originale è fatta al loro rappresentante
o a chi è autorizzato a ricevere la notificazione.

Il numero della ricevuta del consegnatario, se il consegnatario
non sia o non vuol firmare, il numero che fu esposto di abitazione
nell'atto di affissione, indicano la causa della mancanza di firma
del consegnatario.

Art. 13.) Quando il contribuente non abbia più nel Comune ab-
bitazione, industria, commercio, arte o professione l'originale viene
affisso alla porta della Casa Comunale per otto giorni consecutivi,
e il Segretario Comunale cura della esatta affissione sotto la
firma del numero nella relazione.

Art. 14.) Le notificazioni si fanno sempre esente da relazione in doppio
originale, sottoscritte dal numero, nella quale devono esse indicarsi il giorno,
il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'originale è consegnato
e la qualità del consegnatario, se questi non è il contribuente.

Un originale della relazione è rilasciato al consegnatario dell'originale e l'altro
è restituito all'ufficio Comunale.

Art. 15.) I ricorsi contro l'iscrizione nelle matricole di cui all'art. 11, devono
essere presentati in carta bollata, all'ufficio Comunale che ne riceve
ricevuta entro i termini della pubblicazione dei manifesti, o della notifi-
cazione di cui agli articoli precedenti, quando questa occorre.

Art. 16.) Sul ricorso contro gli accertamenti di cui agli art. 30 e 31, provvede
in primo grado la Commissione costituita a sensi dell'art. 23 del R. D. 18 marzo
del 1913, n. 2538. Le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario Comunale
ed a chi per lui o siano in qualunque caso affetto gratuito.

Art. 17.) Nell'adempimento delle funzioni attribuite dal presente regola-
mento la Commissione può:

- 1.) Consultare tutti i registri, gli atti, gli scritti esistenti nell'ufficio del Comune
o in luogo la tassazione;
- 2.) Chiedere presso di se per san chiarimenti tanto i contribuenti quanto
ogni altra persona, anche appartenenti a pubblici o amministrativi;

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 3) acciden pu idugion: ai local: destuat: all'ingegn: ed all'istitut: e cost:ent: sedi delle società ed istituti)
- 4) consultan atti e scritti d'altre amministrazioni: pubbl: che
 Oki es: contemplati in numeri 2. 4. 6. come sempre il consenso dell'Amministrazione pubblica per cui la persona da consultare d'ufficio, o per cui si hanno gli atti da emettere -
- Art. 18) Il contribuente, che ha presentato reclamo, può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione, nel quale caso il Presidente della stessa deve per consenso all'intervento il giorno stesso per la discussione, studiate sotto la notifica, nella forma di cui all'art. 18. ha domanda di audizione può farsi dal contribuente nello stesso ricorso -
- Il'audizione personale può avvenire anche i legali rappresentati, del contribuente, esclusi per altro i procuratori rappresentati speciali.
- Art. 19) La Commissione rende la sua decisione in ricorso entro un termine di trenta giorni. Il Presidente trasmette all'ufficio comunale la decisione. Tutti gli atti vanno in mano che sono emessi, circondari, i subd, i reclami, e i relativi documenti.
- Le decisioni sono notificate a mezzo di mezzo comunale nella parte di sporto entro il termine di giorni dieci agli interessati.
- Questi possono chiedere all'ufficio comunale di vedere il testo delle decisioni che li riguardano, ed anche domandarne copia, corrispondendo i relativi diritti.
- Art. 20) Contro le decisioni della Commissione è aperto ricorso alla Giunta Provinciale, Quindici, entro venti giorni dalla notifica di cui all'articolo precedente -
- Art. 21) Per la fruizione, pubblicazione, esautorita del ruolo e per i ricorsi contro le relative immissioni, saranno osservati i termini e le norme prescritte dall'art. 121 del Regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911 n. 297.
- Art. 22) Il tributo di cui al presente regolamento dovrà essere pagato in sei rate semestrali eguali, la cui scadenza coincide con quella delle imposte dirette territoriali.
- Art. 23) Potranno, occorrendo, formarsi in corso d'anno ruoli supplementari, a sensi dell'art. 24 della legge (l. 11) sulla riscossione delle imposte dirette.

N. 30
 16. Settembre 1911
 Regolamento per l'applicazione
 dell'imposta sul reddito
 comunale.

Il Presidente comunica che, in luogo dell'addizionale all'imposta complessivamente sul reddito globale, che fu questo Comune molti anni fa, non potendo fronteggiare la povertà derivante dall'abolizione della tassa di famiglia, si vuole dare applicazione all'imposta sul reddito comunale istituita col R. D. 30 Dicembre 1903 n. 3063, e perciò sottoporre all'approvazione del Consiglio il relativo Regolamento preparato dalla Giunta.

Data lettura del suddetto Regolamento, composto di 23 articoli, viene approvato ad unanimità di voti.

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sul reddito comunale.

Art. 1°) È istituita in quest'Comune a decorrere dal 1° Gennaio 1906 l'imposta sul reddito comunale, a sensi del R. D. 30 Dicembre 1903 n. 3063.

Art. 2°) Il tributo colpisce tutte le persone residenti o no, che per ragioni di domicilio, affari, impieghi pubblici o privati, o per qualunque altro motivo hanno la loro residenza nel Comune stesso o non siano venute in ragione di popolazione, e vi concorrono secondo le disposizioni

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

e quindi, il debito negli atti seguenti.

Art. 3.) Le persone, che, dopo iscritte nel ruolo del Comune, trasportano la loro residenza in altro Comune, sono obbligate al pagamento della tassa loro attribuita finché figurano nel ruolo relativo. Salvo il diritto, nell'atto di essere iscritti in un altro Comune, di chiedere l'applicazione dell'articolo 5 del P.D. 30 dicembre 1903.

Art. 4.) L'imposta è commisurata in ragione del presunto reddito complessivo del contribuente famiglia. Per determinare tale reddito servono gli indizi indicati dall'art. 8 del comune P.D.

Art. 5.) Sono esenti dalla imposta i contribuenti che, unitamente alle persone di loro famiglia, non consumano annualmente un reddito superiore a L. 500.

Art. 6.) Tutti gli individui che espongono la famiglia sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta.

Art. 7.) Gli effetti dell'applicazione delle aliquote presuntive dell'imposta sul reddito complessivo i contribuenti saranno ripartiti come segue:

Art. 1.^a reddito fra L. 10001 in sopra Aliquota del 10 %

2.	"	"	9001 - 10000	"	"	9
3.	"	"	8501 - 9000	"	"	8
4.	"	"	8001 - 8500	"	"	7.50
5.	"	"	7501 - 8000	"	"	7
6.	"	"	7001 - 7500	"	"	6.50
7.	"	"	6501 - 7000	"	"	6
8.	"	"	6001 - 6500	"	"	5.50
9.	"	"	5501 - 6000	"	"	5
10.	"	"	5001 - 5500	"	"	4.50
11.	"	"	4501 - 5000	"	"	4
12.	"	"	4001 - 4500	"	"	3.50
13.	"	"	3501 - 4000	"	"	3
14.	"	"	3001 - 3500	"	"	2.50
15.	"	"	2501 - 3000	"	"	2
16.	"	"	2001 - 2500	"	"	1.50
17.	"	"	1501 - 2000	"	"	1
18.	"	"	1001 - 1500	"	"	0.75
19.	"	"	501 - 1000	"	"	0.50

Art. 8.) Nell'enumerazione del reddito complessivo accertato nei riguardi del contribuente, sia dedotta una quota del dieci per cento per ogni persona presente seppure che con lui coabita, totale suo carico, e alla quale egli corrisponde gli alimenti per obbligo di legge.

Art. 9.) Tutto i presunti redditi, giorni del mese di Dicembre d'ogni anno, la Giunta municipale forma la matricola nella quale sono iscritti tutti i presunti contribuenti dell'imposta, divisi per categorie, basando su una categoria all'altra sufficiente spazio per le eventuali aggiunte.

Art. 10.) La matricola è pubblicata in copia all'atto di essere stata formata, per 15 giorni di seguito e contemporaneamente depositata in ogni sede nella segreteria del Comune per essere, qualunque sia l'importo, fatta conoscere nella via d'ufficio della pubblica amministrazione del Comune sia data notizia al pubblico mediante avviso.

Art. 11.) Oltre al presunto dell'articolo precedente il Sindaco dovrà entro lo stesso termine ivi stabilito far notificare a mezzo del messo

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

comuni, e circoli contribuenti inserite nella matricola preparata in una cartella da cui risulta la categoria cui egli fu ascritto, il reddito accertato nei suoi riguardi, gli elementi specifici che hanno servito di base all'accertamento e l'aliquota dell'imposta.

Art. 12.) Contro la risultanza della matricola i contribuenti possono diritto di reclamarla alla Commissione Comunale istituita, e con l'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, art. 299, modificato con l'art. 3 del R.D. 19 novembre 1911, art. 1702, entro il termine di venti giorni a partire dall'ultimo di quella pubblicazione della matricola, e rispettivamente da quella della notificazione di cui all'art. precedente. I reclami possono essere fatti tanto contro le singole tangenzioni, quanto contro il complesso delle tangenzioni stesse.

Art. 13.) Le Commissioni formate da sei membri nell'ufficio municipale e le redatte stesse non valide quando vi sia intervenuta almeno la metà più uno dei membri effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto. Alle redatte riferte, con voto consultivo il Segretario Comunale, e da lui esp. Le funzioni relative sono attribuite al Pretore. Art. 14.) La Commissione municipale presenta, introduce le successive revisioni nella matricola. Tutte le decisioni della Commissione tangenziale saranno notificate, mediante il capo comunale, e coloro cui si riferiscono, entro tre giorni dalla loro data.

Art. 15.) Contro la decisione della Commissione i contribuenti, non reclamarla ma stata anche pregiudizialmente respinta, ed a cui pregiudizio non stata modificata la matricola, potrà ricorrere alla Giunta Provinciale. Recorre in istanza entro venti giorni dalla notifica della decisione.

Art. 16.) Decorso il termine per i reclami la Giunta municipale compila, in base alla matricola, i ruoli delle partite non contestate e definite, che, dopo essere state rivedute dal Prefetto e pubblicate per otto giorni, si invia al Prefetto. Art. 17.) Contro la risultanza del ruolo si può ricorrere al Prefetto entro il termine di venti giorni, decorso dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, soltanto per le parti di partite contestate o non definite, per omissione della partita notificata, per errore materiale. Il Prefetto può in tali casi sospendere la ripartizione delle partite contestate, ordinando la rettifica dell'errore, e l'impugnazione della procedura.

Il termine per ricorrere in via giudiziaria è di venti giorni, decorso dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo purchè il ricorso sia accompagnato dal certificato di pagamento dell'importo della rata scaduta.

Può la Giunta Comunale non fulgare o non tramettere i ruoli nei termini prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente dando luogo a reclami per la non equa ripartizione di tributo, il Prefetto promuove entro quindici giorni dalla scadenza del termine i provvedimenti della Giunta P.A.

Art. 18.) In seguito alla regolarizzazione della procedura di cui all'art. precedente l'esp. 1. le decisioni della Commissione comunale e della Giunta P.A. in proposito e modificano il ruolo, queste mai esecute e secondo che tali decisioni vengono comunicate al Prefetto.

Art. 19.) Lo stesso può compiersi in caso di ricorso nel caso previsto

Art. 20.) In seguito alla regolarizzazione della procedura di cui all'art. precedente l'esp. 1. le decisioni della Commissione comunale e della Giunta P.A. in proposito e modificano il ruolo, queste mai esecute e secondo che tali decisioni vengono comunicate al Prefetto.

Art. 21.) Lo stesso può compiersi in caso di ricorso nel caso previsto

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto pel ballo a Gressa
 Vol. 6 pag. 113
 Città Castellana, 1925
 10
 22
 522
 1925

dall'art. 5 del P. D. 30 Dicembre 1923 n. 3063, così del Senato della Giunta Municipale sopra domanda del contabile curata dalla persona di nome stabilita residente nel Comune, che via espone, a richiesta ed obbligo provveduto all'istituzione dell'imposta sul reddito consumato.

Art. 20 Per la famiglia che trasportasse la loro residenza nel Comune dopo la promulgazione del ruolo, o che per qualunque motivo fosse stata indebitamente esclusa dallo stesso, la Giunta formi delle liste edili supplementari, in seguito alle quali si proceda alla formazione di ruoli supplementari colla porzione stabilita per ruolo principale.

Art. 21) Le decisioni della Commissione riguardo alle vertenze supplementari saranno emesse entro 15 giorni dalla sessione del termine accordato per reclami.

Le eventuali reclami alla Giunta P. D. entro le scadenze, di cui il presente articolo, dovranno essere prodotti entro 20 giorni dalla notifica delle decisioni definitive, e dovranno essere corredate delle relative dichiarazioni di prima istanza colla prova delle rispettive notifiche.

Art. 22) L'imposta sarà pagata in due eguali rate, maturabili contemporaneamente alla scadenza delle imposte prediali di mesi di giugno e di dicembre. La prima rata nel termine di tre quindici, sarà per la riscossione aggiuntata alla seconda.

Art. 23) La riscossione dell'imposta sarà fatta con metodo con privilegi stabiliti per la riscossione dei tributi di tutti i ordini.

N. 10
 16 Settembre 1925
 Dirada nel bosco detto del Casaglio.

Il Presidente comunica gli atti tecnici relativi al chiesto dirado nel bosco detto del Casaglio, eseguiti dall'ispettorato forestale. La stessa per come irrimediata abbia ad essere la soppressione di quest'ultimo, sia nei riguardi della sistemazione del bosco, nel quale si desiderava fare un dirado molto più vasto per far meglio sviluppare il bosco ceduo, sia nei riguardi finanziari, avendo l'Amministrazione stessa fatto approntamento nel bilancio 1925, notoriamente approvato dall'Autorità tributaria, sopra una somma molto superiore a quella accertata con la stima dell'ispettorato forestale. Detti atti sono stati unitamente e allegati al taglio n. 145 piante di corso rovere tra le più disperse e depresse, e non contidava che il bosco ha una superficie di circa 60 ettari non vi sarà nessuno che potrà equivarlo il taglio stesso con un numero di piante sparse su una superficie tale, ed aggiunte per della condizione di provvedere alla sussistenza di tutti le espressioni esistenti del bosco esistente nell'intero bosco.

Però, onde risparmiare al Comune le spese di un'asta che necessiterebbe certamente diretta, propone di riproporre al taglio delle medesime piante o di chiedere la trasformazione del bosco da detto foresta a bosco ceduo, il quale apparterrebbe alle risorse finanziarie del Comune una diretta rendita periodica, mentre il bosco, come è esposto ora, rende pochissimo e fa sempre un deperimento.

Il Consiglio

Letto l'opposto del Sindaco e riconvocato giunta strategica sul Comune le espressioni proposte dal medesimo forestale, ad unanimità di voti. Deliberò di riproporre al taglio delle 145 piante approntate al taglio dell'ispettorato forestale ed chiedere la trasformazione del bosco detto del Casaglio, da detto foresta a bosco ceduo.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

11
10 Settembre 1914
Istituzione di nuova
fiume

Il Sindaco riferisce che, ora che al campo della fiera è stato costruito un
fontanile, sarebbe il caso d'istituire qualche nuova fiera coll'impiego proprio
la nomina di una Commissione col incarico di proporre il numero e
le epoche più convenienti delle nuove fiere.
Il Consiglio, prendendo alla proposta del Sindaco, nomina una
Commissione composta di Sig. Ambrogi, Siro, Bernabini, Domenico
Audi, Polacci, Giuffè, sul mandato d'essi sopra.

12
10 Settembre 1914
Piano regolatore per la costru-
zione lungo il "Viale Cassa"
Pattini

Il Consigliere Biacchi, Abbramo, in considerazione delle esattezze che pendono
le nuove costruzioni lungo il Viale Cassa, propone di far redigere un
piano regolatore per detta zona, vincolando anche la proprietà comunale
di tutti gli edifici della strada, soprattutto al momento della costruzione della strada stessa.
Il Consigliere Terenzioli, in esec. chiede che la proposta sia portata
al più presto al Consiglio.
Il Sindaco, prende atto della proposta e riserva di portarla
in una prossima adunanza del Consiglio.
Il Presidente
L. Cappetta
L. Cappetta
L. Cappetta

13
29 Novembre 1915
Conti Comunitari 1922-1923-1924

L'Onorevole Municipio, in esecuzione dell'art. 107 del regolamento del 1891, ha
in Comune in bilancio e nella rubrica sola delle esenzioni, Comunità:
Provocatori il Consiglio per determinazione della Giunta e norma dell'art. 120 della
Legge C. P. tutta univa del 1899 art. 164 n. 107 unit.
Fatto l'appello municipale risultano: Interventi: 1. Cappetta Angela, 2. Sin-
goli: Biacchi e Presoluto, Giovanni e Brachi, Sebastiano e Biacchi, Giuseppe
e Crivelli, Giovanni e Polacci, Giuseppe e Polacci, Francesco e Tommaso,
Domenico, 10 Bernabini, D. Audi. Non intervenuti: 1. Ricci, Giovanni, 2. Della
Donna, Vincenzo, 3. Ricci, Giuseppe, 4. Ambrogi, Giovanni, 5. Polacci, Siro.
Provocatori che il numero dei presenti è legale, giunta il presente dell'art. 122 della
legge suddetta per essere valida la prima convocazione in P. Cappetta Angela
Sindaco ha adunato la prima giunta col ha aperto la seduta alla quale assiste
l'impresario Degutini.
Il Presidente comunica che l'ufficio di Degutini e la Giunta hanno
ridotto i conti presentati dal Comune per gli anni 1922, 1923, 1924, e li ha tenuti
regolari, e sono stati regolarmente riportati, risultando dai conti 1921 ultimi approvati.
Non c'è la relazione di revisione perché quantunque esisteva non hanno proceduto
alla revisione.

Il Consiglio. Adotta la relazione della Giunta. - Ad unanimità di voti.
Delibera - di approvare i conti comunitari degli anni 1922, 1923, 1924 e i seguenti risultati finali:

	Anno 1922	Anno 1923	Anno 1924
Riscossioni	89945 41	72636 93	40024 40
Pagamenti	115157 49	91544 60	408407 64
Esenzioni di esen.	25212 38	18907 67	2164 24
Renditi attivi	6242 60	24147 07	300583 45
differenza attiva	.	5239 40	292419 51
Renditi passivi	11969 48		
Renditi passivi	9121 72	33310 17	292419 09
Avanzo d'amministrazione			42
Disavanzo	28101 60	28071 47	.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44
29. Novembre 1925
Capitolato Scuritano

Il Presidente comunica che il Consiglio chiamato a procedere alla revisione e modifica del Capitolato Scuritano, giusta la decisione dell'As. Giunta P. D. n. 11 maggio 1925 n. 902

Il Consiglio
Visto il Capitolato Scuritano deliberato dal P. Com. n. 111 April 1924 ed approvato dalla Giunta P. D. il 13 Maggio 1924 con decisione n. 1865;
ad unanimità di voti.

Delibera

di riportare al modernismo le seguenti modificazioni:
Art. 5 n. 1 aggiung. il seguente capoverso - Ma l'obbligo altresì di essere gratuitamente anche le persone che, per non essere foreni, non siano pensate in grado o per mancanza famiglia, o per scarsità di prole, o per altre circostanze, di nutrire la spesa di una lingua esse.

Art. 17 n. 1 stipendio annuo dovuto al Scuritano condotto i di L. 10500 per primi nella prima; oltre questo numero saranno corrisposti L. 4 per ogni persona in più. Alla parola quattro quadricenni si sostituisce la parola cinque.

Art. 18. Alle L. 300 sostituisce L. 400.

Art. 21 bis (aggiunta) Ogni quarto anni i concorsi di medici condotto nei musei di persone straordinari e complete carico del Comune che, essendo dato al permesso ordinari di un mese stabiliti dal Regolamento, dovranno al medico per il suo perfezionamento in Cliniche ed Ospedali. Il medico condotto dovrà dare al Comune la dimostrazione di aver adempiuto a quest'obbligo.

Servizio estetico - Art. 2. A L. 2000 si sostituisce L. 4000 ed alla parola quattro quadricenni si sostituisce la parola cinque.
Le suddette modificazioni hanno effetto dal 1. Gennaio 1926.

N. 45
29. Novembre 1925
Regolamento organico
delle dipendenze comunali

Prefettura di Roma
N. 1152 Dir. 2.
Visto ed approvato dalla G. P. D.
con decisione N. 330 del giorno
3-3-26

Roma 3-3-26
Il Prefetto Presidente
M. Amelli

Il Presidente comunica che si rende necessario modificare la pianta organica delle dipendenze comunali, per mettere gli stipendi in relazione alle variazioni, attuati, e quelli autorizzati dalla Federazione Legale degli Aut. Scuritani, i quali vengono rispettati anche che il concorso per l'As. Scuritano ha dato come stipendi della seguente tabella i risulti sotto.

Il Consiglio. Visto il Regolamento organico delle dipendenze comunali deliberato dal P. Com. n. 111 April 1924 ed approvato dalla Giunta P. D. con decisione 13 Maggio 1924 n. 1865; con voti unanimità.

Delibera

di riportare al modernismo le seguenti modificazioni:
Art. 4 lettera c). Alla parola « la lingua elementare di grado superiore » si sostituisce la parola « il diploma di perfezionamento dell'obbligo dell'istruzione elementare ».

Art. 24. Alla parola « quattro » quadricenni si sostituisce la parola « cinque » e si modifica come approp. la tabella organica con effetto dal 1. Gennaio 1926.

Capitolato	L. 1000
Dep. pref. cat.	L. 2000
Guardia Asso	L. 3000

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16
29 Novembre 1925
Costruzione strada
d'acqua alla Stazione
ferroviaria

di. 11200
esecuzioni
all'inizio
dell'anno
1925

Visto in sede
per la parte
relativa
al progetto
1925

Il Presidente riferisce che uno dei più importanti problemi d'ordine
sugli il più vitale per la Comune, è la costruzione della strada d'acqua alla
Stazione ferroviaria, che da molti anni non si trovano mezzi per giungere
ad una definitiva soluzione. La Giunta, acciata dal desiderio
di vedere risolta l'annoso problema, che tante utilità porta all'opinione
del paese, propone al Consiglio il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Desio in dicembre
Vista la necessità urgente di risolvere finalmente l'annoso problema della
strada d'acqua alla stazione ferroviaria.

Visto il progetto redatto dall'ing. Demetrio Demigori in febbraio 1912.
Visto il verbale di visita di inspezione di Periccioli in data 12 luglio
1913 redatto per il Genio Civile dall'ing. Cesare Busole e per l'Ufficio tecnico
provinciale di Pavia dall'ing. Durant. Valentinuzzi, nel quale
si consigliano due varianti al progetto Demigori onde eliminare
la zona franosa e la spesa notevole che risulta dal progetto stesso.
e che non essendo possibile con la sola ispezione fatta da Busole e
Periccioli quale delle due occorrenti l'ing. di Periccioli sia da preferirsi
sotto tutti i riguardi di lunghezza, pendenza, esclusioni, ecc. si è
di comune accordo stabilito che il suddetto progetto sia sottoposto
ad un'ispezione comparativa tra le due soluzioni, la quale possa risultare
a quale di esse debba darsi la preferenza.

Delibera di affidare all'ing. Demetrio Demigori e al signor Periccioli
i due progetti di ispezione del verbale indicato, ma il progetto definitivo
e quel progetto di ispezione che risulterà il migliore sarà il risultato
della comparazione.

Nonina in data 10, fu allora l'ing. Demetrio Demigori e il signor Periccioli
per la costruzione della strada d'acqua alla Stazione ferroviaria della
Stazione ferroviaria della ferrovia della P.A.

Il Consiglio in data 10, deliberò l'ordine del giorno che non appare nel
verbale.

+ Stabilendo di far fare alle spese della
costruzione della strada indicata in parte
ed a quella del furore con stanziamenti
al bilancio 1925

N. 17
29 Novembre 1925
Espropriazione per la costruzione
dell'acquedotto

Il presidente comunica che le Sill. Pandoliniglis Merino, Pabstini, Adole,
Franchi, Alfano, Pauerazi, Bissola e Comune di Pavia nel Comune hanno
accolto, firmando verbale di accordo, l'indennità loro offerta per l'occupazione
della loro proprietà con la costruzione dell'acquedotto, come all'Alcun regolamento
pubblicato. Pavia invita il Consiglio a deliberare l'acquisto.

Il Consiglio, Considerato che l'acquedotto è ora stato costruito e quindi il
Comune è andato in possesso della zona di terreno di suddetti espropriati
e che non hanno fatto alcuna opposizione ed hanno accettato il prezzo
offerta; ad esecuzione di rat.

Delibera
di addebitare all'acquisto della zona di proprietà dei suddetti occupati
per la costruzione dell'acquedotto, per esecuzione:

1. Pandoliniglis Merino	mq. 909	prezzo di protezione	£ 3624
2. Pabstini Adole	mq. 480		240
3. Franchi Alfano	mq. 642		321
4. Pauerazi Bissola	mq. 257		128.50
5. Comune di Pavia	mq. 10649		4920.40

Al pagamento delle indennità viene provveduto col mezzo dei concorsi della
Cassa D.D. e P. per la costruzione dell'acquedotto.

una in Via Pirelli -
 3. Apportamento di cinque lampade; una in località P. Poles, una in contrada
 Il Duca, una sotto la bene del Municipio, una alla strada che conduce alla Villa,
 una all'angolo del fabbricato di Pirelli, due in Via Regina Elena, una all'angolo
 della casa di Pirelli in Via Pelicciolo.

Il Consiglio

ad unanimità di voti

Deh'beno

di approvare la relazione della Commissione, quindi il proposto apporto e
 apportamento di lampade, con la conseguente spesa per l'acquisto di accensione
 e per gli apporti, alle quali sarà fatta fronte con l'ammontato stanziamento
 nel bilancio 1916 per spese illuminazione.

1916.8.10.1000

N. 55
 11. 3. 1916

Capitolato per servizi di osp
 itenza Medico - Chirurgica
 ed Ostetrica

Dr. Prof. Pirelli
 N. 3744 Dir. IV
 Histo. approntato dalla P. A. in
 data 1. giugno 1915 N. 1933,
 con cui si ringrazia l'ing. Pirelli
 per averci in data 1. giugno 1915
 rassegnato il progetto di Capitolato
 per i servizi di osp. Medico -
 Chirurgico ed Ostetrico.

Il Sindaco comunica che la Prefettura ha autorizzato il Capitolato Sanitario del Comune
 il 29. Novembre 1915 purchè venga modificato ed all'uso sia riservato un complesso
 tratti del Capitolato per servizio medico-chirurgico, che per servizio ostetrico.

Da lettura dello schema di Capitolato redatto dalla Prefettura e con del Consiglio
 approvato ad unanimità di voti, eccetto la retroattività al 1. Gennaio 1915 (art. 25)
 del trattamento economico, che viene stabilito invece dal 1. Gennaio 1916 non
 permettendole assolutamente la datazione finanzia del Comune.

Però il Capitolato per servizi di osp. Medico - Chirurgico ed Ostetrico viene
 stabilito nel seguente testo:

Generalità

Art. 1. Il servizio di osp. sanitaria medico-chirurgica per i poveri del Comune
 di Bagnoli in Comune comprende il una casella Medico-chirurgica.

Art. 2. Il piano è sito a 305 metri sul l. v. della del mare in piano prof. 100
 Il terreno della superficie di circa tre quadrati, con 1100 abitanti, di qual
 circa 200 spazi in casupoli, e comprende circa 1000 poveri.

Il piano strade carrozzabili. Inoltre nel territorio del Comune servizio postale, telegrafico,
 automobilista. Le stazioni ferroviarie e altre 5. L'ospedale in parte a N. S. G.
 Le altre usanze hanno solo carattere informale, non contrattuali.

Modello del concorso

Art. 3. Per il Comune si vuole recante la casella, deve essere dall'Amministrazione
 Comunale entro due mesi al massimo, bandito il solito concorso a norma delle
 vigenti leggi sanitarie. La Commissione del Sanitario è per concorso per titoli, e per
 fatto di Merito di legge.

- Il concorrente dovrà presentare, oltre la domanda in carta legale:
- a) diploma di laurea in medicina, chirurgia in originale o in copia autentica;
 - b) certificato di buona condotta e moralità;
 - c) stato di famiglia;
 - d) certificato di residenza italiana;
 - e) certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco dell'ultimo residenza;
 - f) certificato generale del Casellario;
 - g) certificato di iscrizione in un albo dell'ordine di Medici.

Ad tutti gli altri titoli che il concorrente desidera di esibire sul suo curriculum
 l'Amministrazione di cui è titolare b. d. e. dovrà essere data una autentica
 di più di tre mesi alla data dell'ordine di concorso.

Art. 4. Il nominato avrà un anno di tempo per eseguire il servizio, quando
 non sia altrimenti stabilito dall'ordine di concorso.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53
 Verbal negativo di autorizzazione
 in 1. autorizzazione

L'Am. Milleurmont s'è riunito addi sette del mese di May. alle ore nove sono state il Consiglio in determinazione della Giunta si è il medesimo riunito nella persona del Sig. 1. Caffetta Angelo 2. Pizzicelli Michele 3. Bernardini N. 4. Deodato 4. Gennaro Domenico 5. Ambrosi Giovanni per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preventivo 1926 - 2. Regolamento per l'imposta sul valore locativo 3. Documenti illuminazione pubblica 4. Partecipazioni di lavoro per il Capitolo Piantoni's Clapote hite Casaglio Piantoni's Gennaro vari.

Quanto che il numero dei presenti non è legale per essere valida la presente autorizzazione si dichiara che l'adunanza facendo ciò si è svolta con il presente verbale.

Il Presidente
 Caffetta
 Il membro aggiunto
 Bernardini

N. 54
 12 - 3 - 1926
 Procedimenti tributari per l'anno 1926

L'Am. Milleurmont s'è riunito addi dodici di Marzo, alle ore 19 in seconda autorizzazione si è riunito il Consiglio in determinazione della Giunta nelle persona del Sig. 1. Caffetta Angelo 2. Pizzicelli Giovanni 3. Pizzicelli Michele 4. Bernardini N. 5. Deodato 6. Gennaro Domenico 7. Deisi Giovanni 8. Pizzicelli Luigi 9. Pizzicelli Francesco 10. Pizzicelli Giuseppe. Non intervenuti i Signori: Pizzicelli Michele e Deisi Giovanni.

Il Presidente Caffetta Angelo e il membro aggiunto Pizzicelli Michele hanno approvato il presente verbale.

Il Sindaco Casaglio ha esposto che al 1. Gennaio 1926 si è verificata e espose la legge di famiglia ed in luogo di ciò, l'Amministrazione ha provveduto all'imposta complementare sul reddito, l'imposta sul valore locativo. Per il 1. Agosto 1926 si è verificata l'Amministrazione a per: quote, maggiori provvisti stabiliti con la legge di famiglia ed in luogo di ciò, l'Amministrazione ha provveduto all'imposta complementare sul reddito, l'imposta sul valore locativo. Per il 1. Agosto 1926 si è verificata l'Amministrazione a per: quote, maggiori provvisti stabiliti con la legge di famiglia ed in luogo di ciò, l'Amministrazione ha provveduto all'imposta complementare sul reddito, l'imposta sul valore locativo. Per il 1. Agosto 1926 si è verificata l'Amministrazione a per: quote, maggiori provvisti stabiliti con la legge di famiglia ed in luogo di ciò, l'Amministrazione ha provveduto all'imposta complementare sul reddito, l'imposta sul valore locativo.

Il Consiglio
 ha approvato l'esposto del Sindaco, dopo averne discusso in merito;
 ed autorizzato di rite.

Delibera
 di applicare per l'anno 1926 la legge di famiglia.

N. 55
 12 - 3 - 1926
 Documento illuminazione pubblica

Il Presidente esprime che la Commissione nominata dal Consiglio nella seduta del 29-11-1925 ha presentato la sua relazione in merito all'argomento, al miglioramento della pubblica illuminazione, le cui conclusioni sono le seguenti:

- 1.) Documento di sette lampade sul Viale Leon Battista (da 25 candele)
- 2.) Documento di quattro lampade da 16 candele ciascuna in località Pignone una alla fontana di Capante, una al muro di cinta dell'orto lungo via Pignone Pignone

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

una in Via Pieve -
 3. Spese di cinque lampade; una in località P. Rosso, una in contrada
 Il Duca, una sotto la fontana del Municipio, una alla strada che conduce alla Valle,
 una all'angolo del fabbricato di P. Rossi, due in Via Regina Elena, una all'angolo

Comune di BASSANO in TEVERINA

PROVINCIA DI ROMA

ELENCO

degli oggetti da trattarsi nella sessione *Preliminare* del Consiglio Comunale
 che ha inizio alle ore 9 del giorno 7 Marzo 1926

Numero d'ordine	OGGETTO DEGLI AFFARI DA TRATTARSI	Annotazioni
1	Bilancio preventivo 1926	
2	Regolamento per l'imposta sul valore locativo	
3	Aumento illuminazione pubblica	
4	Istituzione di nuove fari	
5	Capitolato Sauriano	
6	Capitolato Consorzio Sauriano	
7	Domande varie	

Pubblicati all'atto pubblico
 nel 2 al 7 Marzo 1926
 Il segretario comunale
 G. Caracciolo



IL SINDACO
 A. Ceppetto

di il proposto aumento e
 per l'importo di cauzione in 1926
 e l'importo di tangimento

Capitolato Sauriano del bene
 che ha ricompreso in complesso
 ed in servizio estetico.
 alla Prefettura (V. del Consiglio
 del 1. Gennaio 1925 (art. 25)
 del 1. Gennaio 1926 non
 e l'ammessa.
 - Chiusura ed estetica. V. in

Chiusura per i servizi del Comune
 Medico-chirurgico.
 in servizio prof. Ost.
 per il 1.100 abitanti, di qual.
 200 posti.
 in un servizio portab. telegraf.
 stabil. in Ost. a N. 9.
 sostituiti.

per esen. dall'amm. in servizio
 di cauzione e nuovo della
 e per cauzione per titol. e per
 anche in carta legale;
 originale o in copia autentica;

Sindaco dell'ultimo anno (segretario);
 di Medici;

Di tutti gli atti titol. che il causante desidera di esibire nel suo vitigno
 i documenti di cui è in possesso. I documenti esibiti a data non anteriore
 di più di tre mesi alla data dell'iscrizione di cauzione.
 Art. 1. Il causante avrà un mese di tempo per esibirsi il servizio, quando
 non sia altrimenti stabilito dall'ordine di cauzione.

una in Via Pirelli -
3. Spese di cinque lampade; una in località P. Pisco, una in contrada
Il Duomo, una sotto la fontana del Municipio, una alla strada che conduce alla Valle,
una all'angolo del fabbricato di Fiorini, Daniele in Via Regina Elena, una all'angolo
della casa di Fiorini, Pietro in Via Paladino.

Il Consiglio

ad unanimità di voti.

Delibera

di approvare la relazione della Commissione, quindi il progetto aumentato e
spese di lampade, con la conseguente spesa per l'aumento di canone in
ogni appartamento, alla quale sarà fatta fronte con l'incremento stanzionato
nel bilancio 1916 per spese illuminazione.

1966.300000

N. 56

12. 3. 1916

Capitolato per servizi di osp.
sterza Medica - Chirurgica
ed Ostetrica

Q. Prefettura
N. 3747 Div. III
Visto: apponendo della Q. P. O. in
data 1. giugno 1916 N. 1933,
con cui si è apponendo l'art. 11
regolamento di legge sul Capitolato
Roma add. 8 giugno 1916
Giun. illeg. 11

Il Sindaco comunica che la Prefettura ha ritornato il Capitolato Sanitario del Comune
il 29 Novembre 1915 purché venga modificato ed allungato in senso un complesso
tratto del Capitolato per servizio medico-chirurgico, ed per servizio ostetrico.

Da lettura della relazione di Capitolato rimessa dalla Prefettura viene dal Consiglio
approvato ad unanimità di voti, eccetto la retta di lire 1.000 (art. 25)
del trattamento occasionale, che viene stabilito invece del 1. Gennaio 1916 non
permettendole assolutamente la distruzione forzosa del Comune.

Perciò il Capitolato per servizi di assistenza Medica - Chirurgica ed Ostetrica viene
stabilito nel seguente testo:

Generalità

Art. 1. Il servizio di assistenza sanitaria medica-chirurgica per i poveri del Comune
di Poggio si svolgerà in un complesso di una caserma Medica-chirurgica.

Art. 2. Il prezzo è lire 305 mila sul l. rolla del 1915 in finanza prof. 1.000

Il territorio della superficie di circa tre quadrati - con 11000 abitanti, di quest.
circa 200 poveri in complesso, comprende circa 1000 poveri.

Il suo tratto è collegabile. Inoltre sul territorio del Comune servizio postale, telegrafico,
automobilistico - in stazione ferroviaria e a km. 5. L'ospedale in via P. e Km. 9.
Questi servizi hanno solo carattere informativo, non esecutivi.

Modalità del concorso

Art. 3. Per il Comune si vuol trovare la caserma, dove essere dall'Amministrazione
Comunale entro un mese al massimo, basterà il solito concorso a norma della
vigente legge municipale. La commissione del Sanitario è in concorso per titoli, i suoi
titoli sono di legge.

Il concorrente dovrà essere puntuale, oltre la domanda in carta legale;

a) diploma di laurea in medicina-chirurgia originale o in copia autentica;

b) certificato di buona condotta carteggiata finora;

c) stato di famiglia;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco dell'ultimo residenza;

f) certificato generale del Capellano

g) certificato di iscrizione in un albo dell'ordine di Medici;

h) tutti gli altri titoli che il concorrente esibirà di diritto sul suo vitigno

I documenti di cui all'art. 3. d. dovranno essere di data non anteriore
di più di tre mesi alla data dell'ordine di concorso

Art. 4. Il concorrente avrà un mese di tempo per esibirsi il servizio, quando
non sia altrimenti stabilito dall'ordine di concorso.

Non impugnabile entro il detto termine, si intende che l'egl. abbia rinunciato alla nomina, ed il Consiglio comunale, nel constatarlo l'indomani, potrà nominare altro concorrente, e così nelle fra gli idem sulla deliberazione di nomina o di rifiuto di essa, senza alcun ricorso.

La nomina avrà effetto dal giorno in cui la delibera di nomina sia divenuta esecutoria; ma la stipendio ed il periodo di esperimento decorreranno dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il nominato, è norma dell'art. 31 del C. M. della legge Municipali 1 Aprile 1907, §. 686, dopo due anni di prova è stabile sul posto e sulla stipendio. Nel periodo di prova sarà anche computato l'interimato, quando la nomina segue ad una vacanza di posto, giusta l'art. 35 del P. D. 30 Dicembre 1923 al. 2889.

Doveri del Sindacato Comunale.

Art. 5. Il Sindacato comunale è tenuto alle osservanze dei doveri che gli sono imposti dalle leggi, dai regolamenti generali e locali, ed alle disposizioni del Comune di servizio.

Art. 6. Il Sindacato ha l'obbligo di curare gratuitamente i poveri, inverte e altri, come compilato e norma di legge, e i poveri forestieri di passaggio;

Art. 7. Il Sindacato comunale deve prestare gratuitamente alle parti che ne vengono richieste dall'Autorità per la profilassi delle malattie veneree, e per le vaccinazioni, le sversazioni, ordinarie e straordinarie, per tutti gli abitanti del Comune, e occuparsi al servizio microscopico, ed uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti per la cura e profilassi delle malattie infettive e della filologia pubblica.

Ègli deve assistere gratuitamente per i poveri, al bisogno, la levatura condotta nei casi che richiedono il suo intervento.

Il Sindacato ha l'obbligo di curare gratuitamente, qualora non fosse provveduto in altro modo, i P. P. O. O., le guardie di finanza, gli appartenenti alla Polizia volontaria per la sicurezza Regionale, così come i feriti e quelli di Caspoggio, e i diseredati e disonorati nel Comune per ragioni di servizio.

Il Sindacato deve assistere gratuitamente ai poveri e per i poveri, i sottoposti richiesti per assistenza eguale per uso giudiziario militare, militare, e per altro servizio pubblico; nonché quelli che, in virtù dell'articolo 11 del Regolamento approvato con P. D. 25 Marzo 1923 al. numero 846.

Art. 8. Qualora il servizio di consultazione medica venga rafforzato da un ambulatorio, la cura in caso dei poveri sarà prestata gratuitamente dal medico consultante.

Art. 9. Per le chiavi ordinarie il Sindaco stabilisce il luogo e l'ambulatorio, queste norme e le loro eventuali modificazioni devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale, e deve di pubblica notorietà.

Per le chiavi notturne il medico ha diritto di essere accompagnato nella custodia e nel ritorno da persona a lui nota, e quando un tal caso, con ordinarie venga a trasportare. Sono considerate notturne le chiavi fatte dalle ore 22 alle 6 nei mesi di Aprile ed Ottobre compresi, e dalle 20 alle 4 negli altri mesi.

Art. 10. Per i medici civili e poveri il Sindacato comunale mette alla disposizione degli articoli 6 e 7 del Regolamento Municipale 1906 al. 486.

Art. 11. In caso di dimissioni del Sindacato comunale, queste non avranno effetto se non saranno state presentate per iscritto. Il dimissionario sarà obbligato a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri ancora per un mese dalla data della presentazione delle sue dimissioni, sotto il quale termine il Comune, eccettuato,

Vista pel bollo a
N. Vol. Mod. 5 pag.
Città Castellana, li
L. R. 1906



deve provvedere alla vestizione.

Ulcus di Poveri

Art. 12. - Sotto il 15 Dicembre di ogni anno, la Giunta Municipale sceglie il Medico condotto del Comune di Poveri, all'assistenza sanitaria gratuita ed alla direzione amministrativa di un'aula. Per l'anno successivo, con le norme di cui all'art. 16 del Regolamento 19.7.1906 N. 456.

Salvo le disposizioni regolamentari che saranno emanate dal Comune per la determinazione della qualità di povero, l'incarico della gratuita dell'assistenza ricade sul richiedente anche rispetto alle categorie di poveri che, per non essere poveri, non siano peraltro in grado, o per numero, famiglia, o per scarsi di parenti, o per altre circostanze di ritenere la spesa di un lungo cura. Fra i poveri iscritti nell'elenco, sia sotto speciale menzione di quelli uniti anche diritto all'assistenza farmaceutica gratuita.

Art. 13. Durante l'anno le aggiunte all'elenco dei poveri sono fatte con lo stesso procedimento di cui all'art. 12 del Regolamento 19.7.1906. etc.

Art. 14. - Baste che sia definito l'elenco indicat. negli art. precedenti, il Sindaco lo comunica al Santuario.

Fino alla consegna del nuovo elenco divenuto definitivo, il Santuario fa il servizio secondo quello precedente.

Art. 15. Il Santuario non può assumere incarichi né per l'autorizzazione del Municipio. D'tale autorizzazione dovrà essere informata la Prefettura.

Stipendi ed Assegni

Art. 16. - Lo stipendio annuo dovuto dal Comune al Santuario condotto è così costituito:

L. 10500 per i primi 1000 poveri, oltre questo numero nessuno corrisposto L. 4 per ogni povero in più.

Lo stipendio di cui sopra, soggetto alla ritenuta di F. M. s. pagabile in dodici rate mensili. Dopo l'anno antecedente di un decimo per ogni quinquennio, e per cinque quinquenni, aumentato di un decimo della somma stabilita.

Art. 17. - Per la cura dei poveri residenti oltre 500 metri fuori del centro abitato, il medico ha diritto a essere del Comune, salvo eventuali profitti derivanti dal Santuario e Comune.

Servizio di Ufficio al Santuario

Art. 18. - Qualora il Santuario condotto assuma la carica di Ufficio al Santuario, avrà diritto per tale ufficio, finché durerà l'incarico, sempre disponibile, ed una indennità annua di L. 400.

Turni e cure, servizio ospedaliero.

Art. 19. - Per i turni, le cure, e gli altri servizi per i malati dipendenti o no dal servizio ospedaliero, il trattamento da farsi al medico, più uguale a quello stabilito per gli altri medici comunali.

Art. 20. - Ogni quattro anni il medico condotto, o supplente, assiste al Comune un mese di permesso straordinario, che, cumulato col permesso ordinario ed un mese stabilito dal regolamento, deve essere per il suo perfezionamento in Cliniche ed Ospedali.

Il medico condotto dovrà dare al Comune la dimostrazione di aver adempiuto a questi obblighi.

Art. 21. - Il medico condotto, che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio, può essere ammesso nel Comune, e che, oltre a ciò, ed anche in servizio, potrà essere ammesso in ogni caso cumulativo della pensione, che, cumulata con essa, non potrà essere superiore a quella degli impiegati della P. M. di pari anzianità e di pari età.

Art. 22. Il Partoriente deve risiedere nel paese, o nel paese, solo con: di forza maggiore, alla
 tenerezza della propria residenza, sulla base attuale l'istituzione del Partoriente.
 Per brevi licenze di una o più giorni deve risiedere il partoriente al Partoriente stesso,
 provvedendo alle esigenze del servizio mediante accordi con i colleghi o condotte
 o ricoveri.

Regole disciplinari:

Art. 23. Al Partoriente possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 a) ammonizione, b) reprobazione, c) l'esclusione. Come le sanzioni stabilite dalla
 legge, dal Regolamento municipale del 30.12.1923, N. 2889.

Art. 24. Quando contro il Partoriente viene spedito un mandato di arresto per
 imputazione di delitto, gli si applica la sospensione, la quale dura fino all'estinzione
 dell'azione giudiziaria. Se la detenzione si prolunga al di là di un mese,
 in conseguenza la sospensione di tutto o parte della stipendio, e contributo del Consiglio
 Comunale, il quale dovrà in ogni modo esequirsi, alla famiglia del Partoriente
 almeno il terzo della stipendio di cui è percipito. Se il malcapitato o povero
 gliquato dall'accusa, l'ammontare del Partoriente corrisponde gli ammontare della
 stipendio maturato durante la detenzione, detratte le quote per
 percipite in esenzione dalla famiglia.

Ove il Partoriente venga condannato, si applicheranno i provvedimenti
 di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 25. Il Partoriente Capitulato di servizio ha effetto dal giorno in cui ha
 del servizio di opposizione e di durata incalcolabile. Per la effetto
 dell'art. 1.° del D. 1921, il trattamento economico si stabilirà fatto
 in servizio di titolare.

Art. 26. Per la materia non prevista nel presente regolamento si applicano
 in quanto possono risultare applicabili, le disposizioni del regolamento
 sulle parti disciplinari di dipendenti comunali, previste all'art. 14 del
 D. D. 30 Dicembre 1913, N. 2889.

Servizio Ostetrico

Art. 1.° Il servizio di assistenza alle partorienti è istituito nel Comune di
 Poggio in base ad una condotta istituita, redigibile per il potere
 affidata ad una lettrice condotta.

Art. 2.° La nomina della lettrice è fatta per pubblica concorso in base
 a titoli, che deve essere bandita entro un anno dalla vacanza, conformemente
 al regolamento e quello stabilito per i medici, condotti degli art. 72 e seguenti
 del Reg. 19 luglio 1906, N. 656 e 35 del D. 30 Dicembre 1923, N. 2889.

Art. 3.° La lettrice ha l'obbligo di assistere tutte le donne povere
 gravide nell'elenco, e le donne povere di passaggio.

La lettrice deve far parte della propria residenza nel Comune abitato, e dovrà
 essere prontamente, e gratuitamente chiamata, e di qualunque ora,
 sia di giorno, sia di notte. Per le chiamate notturne dovrà essere
 essere accompagnata da persona di sua conoscenza o da un agente municipale,
 e quando non sia il caso, con adatto mezzo di trasporto.

Art. 4.° La lettrice condotta avrà responsabilità dell'assistenza. Tale fatto,
 si qual' venga invitata o non tenuta, alla osservanza scrupolosa delle
 disposizioni impartite per l'esercizio ostetrico della lettrice col Regolamento
 28 Maggio 1916, N. 589, con le istruzioni ministeriali 17 giugno 1921, N. 20.100,
 nonché delle disposizioni che eventualmente saranno emanate, in seguito a tale materia.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5. Alle bustine condotte fuori con porto dal Comune l'importo di lire 4000 soggetto a ritenute di P. M. e C. P. pagabile e dov. essere fatto a port.

Alle bustine e ritenute di lire 4000 pagabile e dov. essere fatto a port. ogni quindici giorni consecutivi a data dei giorni della consegna delle bustine.

Art. 6. Nelle portate non iscritte nell'elenco di bustine la bustina adri diritto e compreso per l'importo al porto, nella misura violata nella bustina dell'ordine di bustine ed apposta dal Prefetto.

Art. 7. Per l'importo alle bustine di compreso iscritte nell'elenco di bustine la bustina ha diritto al maggior trasporto e corso del Comune.

Art. 8. Se le bustine del servizio lo consentano la bustina godrà di vantaggi non eccedenti completamente in nessun caso le bustine, rimpunite la bustina e corso del Comune.

Art. 9. Alle bustine condotte sono applicabili le disposizioni nell'ordine del servizio sulle bustine negli articoli in precedenza di disposizioni ed altre materie analoghe contenute nel Capitolato dei bustine condotte.

Art. 10. Saranno anche applicate in quanto possono essere applicabili le disposizioni del Regolamento sulla bustina di bustine di bustine condotte sempre che non bastino di bustine di bustine condotte del presente Capitolato.

H. Mussini Auziano

H. Presidente
A. Gaffetta

H. Segretario
G. ...

Gestione del Podestà

N. 1
L. 5.5.1925
Riduzione di area fabbricabile

P. Podestà
Visto ed approvato dalla P. C. con decisione n. 305 del giorno 24.8.1925
Roma 27.8.1925
P. Podestà Presidente
G. M. Segretario

L'anno mille novecentoventicinque il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 17 in Sessione in Camera

Il Podestà

Vista la domanda avanzata da Brifolli Pietro per ottenere in usufrutto una quota di area, l'area rimanente sita in Vicolo San Fantano;
Ritenuto la convenienza di addeverare alla suddetta area, all'usufrutto, e autorizzato che la concessione viene chiesta a scopo di fabbricazione, che si presenta per la dipendenza che vi è in parte di fabbricati;
Vista la delibera approvata dal Comitato Agrario di S. Maria Giusto, la quale fa conoscere il valore dell'area l. 1925;

Deliberò

di concedere al Brifolli Pietro la chiesta quota di area, la medesima area di mq. 59 per l'importo di L. 200, le quali somme, invertite in titoli del Casso delle Stab. 1925.

N. 2
L. 5.5.1925
Proscrizioni contro la bestemmia ed il turpiloquio

P. Podestà
Visto ed approvato dalla P. C. con decisione n. 305 del giorno 24.8.1925
Roma 27.8.1925
P. Podestà Presidente
G. M. Segretario

Il Podestà Ritenuto che, allo scopo di educare ed inculcare la pietà e la fedeltà alle leggi, e di reprimere le bestemmie ed il turpiloquio, ed in base a quanto è disposto nell'art. 181 della legge, con l. 2.1925;

Deliberò

di aggiungere all'art. 35 del Regolamento di polizia urbana il nuovo comma che tiene testualmente in luogo della bestemmia ed il turpiloquio;

IL PODESTÀ

Il Segretario

Il Podestà: G. M.

Publicato il 9 Maggio 1925 senza nessun alterum

Il Podestà: G. M.

N. 3
L. 12.5.1925
Domanda inv. di Viani Angelo per offenzione di carcere

P. Podestà
Visto ed approvato dalla P. C. con decisione n. 305 del giorno 24.8.1925
Roma 27.8.1925
P. Podestà Presidente
G. M. Segretario

L'anno mille novecentoventicinque il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 17 in Sessione in Camera

Il Podestà

Vista la domanda avanzata da Viani Angelo, tutore dei minori Viani Luigi, Floriano, Quirino, per addeverare all'offenzione di carcere, di L. 490, portata a L. 5.90 con l'importo del quinto stabilito dalla legge 11 Luglio 1925 n. 998, gravante un terreno in Vicolo Foggia in faccia a La Pietra, appartenente alla ditta dei Signori: comunemente detta 30 dicembre 1919 registrata a Corticellara il 16 Gennaio 1920 n. 191 l. 50.

Deliberò

di accogliere la domanda Viani e di addeverare all'offenzione

Deliberò

di accogliere la domanda Viani e di addeverare all'offenzione

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

del canone di cui sopra per prezzo di L. 117.50 da versarsi in
tit. del canone del 5%.

N. 4

L. 12. 5. 1925
Modifica al P. G.
laudem per la
distribuzione dell'acqua
potabile ai privati.

Il Podestà: Visto il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile in
privati in data 28 giugno 1924 approvato dalla Giunta. P. G. 429 luglio 1924
N. 2795 il quale, all'art. 10, stabilisce un canone annuo di L. 12 per
ogni concessione unitaria di litri 300 al mese;

Delibera
di portare, dal 1.° Settembre prossimo, a L. 66 annuo il canone per
ogni concessione unitaria.

N. 5

L. 12. 5. 1925
Pulveramento del fondo di
Pisone

Il Podestà: Visto che per pagare la spesa di bolle sui registri della
M. C. B. per l'anno 1925 mancano nel fondo distribuito all'art. 10
di L. 117.50.

Delibera
di portare del fondo di Pisone L. 22. 65 per portarlo in surplus
all'art. 10.

IL PODESTA'

[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Publicato il 18 Maggio 1925 senza spesa versata

Il Segretario Comunale
[Signature]

N. 6

L. 12. 5. 1925
Pulveramento di fondi
a calcolo

L'acqua in movimento versata, nel giorno dodici del mese di maggio alle ore 14
in Pisone in servizio sul Palazzo Comunale.

Il Podestà: Visto le note e documenti, ritenute la legalità ed equità delle
opere: Delibera i seguenti provvedimenti:

Dell'art. 14 P. G. 9. Pisone sopra: bolle L. 25 in parte bimestre per la Guardia
Dell'art. 14 P. G. 9. Pisone sopra: bolle L. 25 in parte bimestre per la Guardia
Vignone della P. G. 9. Pisone sopra: bolle L. 25 in parte bimestre per la Guardia

IL PODESTA'

[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

N. 7

L. 28. 5. 1925
Pulveramento da fondi
a calcolo

L'acqua in movimento versata, nel giorno ventotto del mese di maggio alle
ore 14 in Pisone in servizio.

Il Podestà: Visto le note e documenti, ritenute la legalità ed
equità delle opere:

dovrà dunque i tubi di ricambio, le rampe, le cassette delle fontane, fino all'imboccatura delle chiaviche di scolo; dovrà tenere aperti i soffitti e i chiusini; i filtri.

7) Ad ogni altra uscita o provvista non contemplata nei precedenti articoli, il custode dovrà fornire l'opera sua, proporre al Podestà i materiali necessari per eseguire qualsiasi riparazione o per mantenerne in ottimo stato di libertà tanto l'acquedotto che le fontane, gli apparecchi e le opere di manutenzione, e sarà rimborsato della sua spesa di acquisto e compenso sulla misura di liquidarsi di volta in volta dal Podestà.

8) Per ognuno dei servizi menzionati o non menzionati il custode sarà tenuto a una multa di 5 a 20 lire salvo anche, per maggiori, compiere la riparazione o l'incendio dell'incendio, qualora le manovre eseguite durante il servizio del pubblico o degli istituti, con irregolare lavoro o condotta o alle fontane.

Il Podestà
 Il Sindaco
 Il Segretario

Publicato all'atto pubblico il giorno di festa il 30 maggio 1925 senza alcun rinvio
 Il Podestà
 Il Segretario

N. 9
 4. 6. 1925
 Bilancio 1925

L'Anno Millequattrocentoventisette il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 16 in Comune in Camera.

Il Podestà
 Vista le operazioni fatte dalla Regiovia della Pubblica, in base alle quali la Giunta P. A. ha rinviato il Bilancio 1925 di questo Comune nella seduta del 20 maggio 1925;

Considerando che in luogo della tassa sul valore locativo, che la capofila Municipale aveva istituito di sostituire nel 1925 con la tassa famiglia imposta dal Consiglio Com. e, sotto della facoltà di cui al D. P. 20-10-1924, art. 1944, con deliberazione 12 maggio 1925 allegata al Bilancio;

Considerando che la tassa locativa non è possibile d'aggiornarla, essendo la tariffa già fissata al massimo, e quella adottata dal Comune vicino;

Considerando che lo stanziamento di L. 6000 all'art. 65 dell'ist. fu annullato dovuto all'ingenuità diretta dai lavori dell'acquedotto in base a del bilancio del 1.° Commis. del 3 maggio 1924, e non può aver la detrazione nei residui proprii per tali opere non si è potute includere nella liquidazione finale del libro; il quale ha importato qualche cosa più del previsto concesso dalla Cassa D. D. e D. e ciò che è disponibile nei residui è tutto rimborsato per cubito dell'affollamento e per le riparazioni ancora da farsi.

Che anche lo stanziamento di L. 6000 art. 48 fu istituito di natura del debito verso il Comune per mantenimento finché i suoi sono e proprio posto il cui importo figura in contante nel bilancio 1925/26. (Vedi deliberazione consiglio 20 maggio 1925 deliberazione approvata dalla G. P. A.);

Considerando che il Bilancio 1925 non può in altro modo porgerci, che col ricambio del taglio straordinario del buco Caste di Laganella, esistente con deliberazione consiglio 16 Settembre 1925, fu la cui autorizzazione si riteneva necessaria anche l'intervento dell'autorità superiore;

Riportandosi alla relazione in data odierna allegata.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

	<p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>di confermare il Bilancio 1925 nelle risultanze stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione 12 Maggio 1925.</p> <p style="text-align: center;">Il Podestà M. Rossi</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Com. P. Carboni</p> <p>Nullatenente all'atto futuro il giorno di festa 6 Giugno 1925 senza alcun reclamo.</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Com. P. Carboni</p>
<p>N. 10 12. 6. 1925 Prelevamenti dal fondo a esente</p>	<p>L'anno 1925, nel giorno dodici del mese di Giugno alle ore 8 in Prefettura in Camera del Palazzo Comunale. Il Podestà Sig. Paolo Antonio Agosti, ass. Segretario Com. P. Carboni, Lett. M. Rossi, in documento, inteso il Segretario ed esposto delle spese. Delibera i seguenti prelevamenti:</p> <p>Dall'art. 10 del progetto: Salario Lett. M. Rossi L. 175 Import. Fontana stampato Dall'art. 10 Fianchi del ospedale di Torino L. 50 Import. medicinali pub. lettorato. Dall'art. 11 Merito. Quote. P. Carboni L. 100 Onore per servizio per ragionieri scuola. Dall'art. 31. c. D. Lucia Petrusa Orto L. 500 Compensi per supplenza Medico dall'art. 6. c. Prata Marina Com. Aff. L. 250 Compensi per cura con uso frutto del ospedale ordinario. M. Rossi</p> <p style="text-align: center;">Il Podestà M. Rossi</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Com. P. Carboni</p>
<p>N. 11 25. 6. 1925 Prelevamenti dal fondo di Prava</p> <p>di 595 M. Rossi P. Carboni M. Rossi P. Carboni M. Rossi P. Carboni</p>	<p>L'anno 1925, nel giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 17 in Prefettura in Camera del Palazzo Comunale. Il Podestà</p> <p>Prelevamenti da recapitare di aumentare gli stanziamenti degli articoli 8 e Manutengione locali e mobili per l'ufficio (Comune) 50 spese per arretrati, supplimenti e paghe delle scuole per provvedere al pagamento di alcuni lavori già ordinati ed altre spese che entro l'anno si dovranno fare;</p> <p>Visto l'art. 202 della legge Com. L. Prava</p> <p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>di aumentare di L. 350 l'articolo 8, ed di L. 250 l'art. 50 mediante prelevamento dal fondo di Prava.</p>
<p>N. 12 25. 6. 1925 Servizio Sanitario Pagamenti compensi a Medici di servizio</p>	<p>Il Podestà Prelevamenti che, per la malattia del Medico Chirurgo conobbe ed questo Comune, si sono dovuti chiamare a prestar servizio di servizio i Dottori Petrusa Lucia, Spadolini Arnoldo ed Orto. Il primo quattro volte ed il secondo tre;</p> <p>Visto le richieste dei medici per compensi loro spettanti, rimborso spese viaggi, il primo di L. 500 ed il secondo di L. 250;</p> <p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>di liquidare al D. Petrusa un compenso di L. 500 ed al D. Spadolini L. 250, da prelevarsi dall'art. 31° del Bilancio.</p>

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto per esatto e approvato
 N. 14
 1925
 Il Sindaco
 Carlo Castellani

N. 13
 25.5.1925
 Compenso
 all'Appellato
 di Sigurtina per
 lavori straordinari
 N. 5934 Visto a ff. 10
 della pag. 10
 1925

Il Podestà
 Ritenuto che per ogni questo lavoro fatto di Sigurtina, titolo, l'Appellato di Sigurtina
 i gravati di maggior lavoro, tanto da essere costato eccedere il normale corso di
 sufficere, specialmente in giorni in cui si non qui il Sigurtino d'ordinario.
 Considerato che tale stato di cose si produce da tempo e si potrebbe
 ancora, e perciò i dettati ricorrono al maggior servizio con un compenso
 di corrispondere all'Appellato Sigurtina un compenso straordinario
 in una somma di L. 200, da pagarsi dall'art. 6 lett. b.



N. 14
 25.5.1925
 Demanda Diego
 Biondi e Polverani
 Biondi per rimborso somme

Il Podestà
 Visto le domande avanzate da Biondi Biondi e Polverani Biondi per ottenere
 il rimborso di L. 57,87 il primo e di L. 55,65 il secondo, indebitamente fatte
 loro pagare nel 1924 per rimborso importo nei termini ad essi conosciuti in
 esposto.
 Accertato che effettivamente i termini esposti ai suddetti sono
 nel 1924 restati in esposto al nome degli esposti, i quali pagavano
 direttamente all'Ente l'importo, e perciò il rimborso richiesto e
 fatto pagare dal Comune non era dovuto.
 Il Podestà
 di accogliere le suddette domande e di rimborsare al Biondi L. 57,87
 ed al Polverani L. 55,65, da pagarsi dall'art. 65 del bilancio.

Il Podestà
 Il Sindaco
 Il Segretario Comunale
 Pubblicati i suddetti verbali nel giorno di festa 27 Luglio 1925 senza spesa
 alcuna
 Il Podestà
 Il Segretario Comunale

N. 15
 2.7.1925
 Soppressione della Guardia
 allep Ferrarini Ponte

Il Podestà
 Ritenuto che sono pervenuti vari reclami contro la Guardia allep Ferrarini Ponte
 e che da indagini fatte sono risultate a carico del suddetto i seguenti addebiti:
 1.° Che tenne ubbligioni con una donna con la quale spesso viene a d'ubbi, trascorrendo
 a suoi fatti, con scandalo delle persone del vicinato;
 2.° Che tale relazione ha provocato l'allontanamento dal paese della sua moglie
 legittima e della figlia adottiva minore;
 3.° Che è un po' debole al vino, con danno del prestigio e decoro del posto che occupa
 e del servizio.
 4.° Che il modo col quale tratta il pubblico lascia un po' a desiderare.
 Considerato che negli stessi addebiti ebbe già dalla pref. Amm. indagini delle sue giorni
 disciplinari, i quali non ha dato alcuna prova di emendamento, quantunque
 sia stato rispettato in servizio solamente dal 1.° Dicembre 1925 con la prima esp. di trovare
 la illibata relazione.
 Il Podestà
 di sopprimere dal servizio e dal ordine per un mese dal 1.° corrente la

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19
24. 7. 1926
Nomina di due membri
del Consiglio d'amministrazione
della Casa Comunale di Credito
Agrario.

L'anno 1926, nel giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 8 in Prefettura
in servizio nel Palazzo Comunale.

H. Podestà

Si tiene che il locale Monte Gruemontano, per disposizione del D. S. 4. maggio 1924
N. 814, è stato trasformato in Casa Comunale di Credito Agrario, la quale, in conformità
in conformità del testo unico delle leggi, che decreti sul credito agrario approvato con
R. D. 9 aprile 1922 n. 932;

Si tiene che, fino a quando gli agricoltori iscritti alla Casa non raggiungeranno
il numero di ventisei, la nomina di loro consiglieri spetta al Consiglio Comunale,
giusto lo Statuto. Proclamato di questa Casa approvato dal Ministero dell'Interno
con Regio Decreto 27 giugno 1926.

Delibera

di nominare consiglieri della Casa comunale di Credito Agrario: Agostino Ferraro
Domenico Andria fu. aff. ab. e Cosetta Domenico fu. Ferraro.

H. Podestà

[Signature]

H. Podestà

[Signature]

Pubblicare il nostro verbale nel giorno di festa 25. 7. 1926 senza spesa
nessuna.

H. Podestà
[Signature]

N. 20
30. 7. 1926
Sciolto cauzione del
già appaltatore degione
Sabatini Alfonso

L'anno 1926, nel giorno trenta del mese di luglio alle ore 17 in Prefettura
in servizio nel Palazzo Comunale.

H. Podestà

Nota la deliberazione di Giunta 10 ottobre 1921, approvata con deliberazione
Suppletiva 22 giugno 1922 n. 33455, con la quale fu autorizzato lo scioglimento della
cauzione prestata da Sabatini Alfonso per la gestione autorizzata 1911-1915,
consistente nel deposito di L. 675 presso la Casa M. C. P. come da foglio N. 19606.
Nota che da tale deliberazione non risulta che il Podestà venne autorizzato a ritirare
il deposito anzidetto e saldo debito lasciato al carico dell'appaltatore;

Nota la richiesta fatta dalla Casa M. C. P. con foglio 26 numero 147/53/335847.

Determina

cauzione e a restituire la somma di lire 675, per conto di detto Carlo

H. Podestà

[Signature]

H. Podestà

[Signature]

N. 21
2 Agosto 1926
Riconferma della Guardia
Messa Ferraro Teuto
N. 4198
Nota riapparsa per delazione profittina
L. 23. 8. 1926
H. Podestà
fu. G. Venturini

L'anno 1926, nel giorno due del mese di Agosto alle ore sedici in Prefettura
in servizio nel Palazzo Comunale.

H. Podestà

Nota la sua precedente determinazione 2 luglio scorso con la quale fu sospeso per un
mese dal servizio e dal salario la Guardia Messa Ferraro Teuto;

Si tiene che il Ferraro non ha dato prova di alcun ravvedimento degli addebiti
risultanti dalla predetta determinazione, proseguendo nella illibata elazione,
causa dell'allentamento della disciplina negli illegittimi e delle figlie addebiti
minime;

Considerato che il Ferraro, per la sua condotta immorale, è stato anche
proposto, dal locale Sindacato, per l'espulsione dal Partito di Ferraro;

Considerato che nel Ferraro si rinviene a meno una delle condizioni volute

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

della legge, dal Regolamento organico per ricoprire post. alle di funzione di Comune, cioè della buona moralità.

Stipendi che il Ferrarì termini alle di funzione del Comune sempre in via provvisoria, essendo stato riassunto in servizio il 1. Dicembre 1915 nelle stesse condizioni in cui si trovava prima, cioè in via provvisoria, e che non ha mantenuto la promessa di tornare la illibata relazione, per la quale ebbe anche alle funzioni fino al licenziamento deliberato dal D. Cons. municipale con deliberazione 30. 5. 1924 rivista del D. D. pref. 24. 6. 1924 n. 1335.

Determina
di licenziare la Guardia-Messa Ferrarì Paolo.

A. 22

2. Agosto 1915
L'incarico in aspettativa
del Medico Chirurgo condotto
Perginangel D. Surio

Il Podestà
Stipendi che dal 1. Agosto scorso il Medico condotto D. Surio Perginangel con posto servizio per un'ora, senza averlo corrisposto con regola cont. post.

Chiedendo l'8 luglio scorso il D. Perginangel. gli perveniva un certificato del Prof. Perginangel. comprovante che era affetto dal morbo reumatico di tipo traumatico, per cui era necessario l'assunzione di altri tre anni di riposo, in seguito al quale gli fu fatto conoscere, con foglio 141 luglio n. 526, che non gli sarebbe stato concesso il congedo straordinario, ma solo alla fine del mese, e ciò in via eccezionale, per un periodo di sei mesi di servizio, e che, in seguito di un congedo straordinario superiore a quello stabilito dal Capitolo Municipale.

Visto che il D. Perginangel non ha rispettato servizio, e concesso che si le disposizioni del Capitolo Municipale, in le condizioni finanziarie del Comune permettono di portare il congedo straordinario.

Determina
Il Medico Chirurgo condotto D. Perginangel Surio è concesso in aspettativa per motivi di salute del 1. Comune.

Il Podestà

Il Segretario

Pubb. aut. i numeri subal. n. 1071 n. 1072 di data 2 Agosto 1915 senza nessun rinvio

Il Segretario

A. 23

11. 8. 1915
Assunzione del Medico Chirurgo
vittorio

L'anno 1915 add. medici dal mese di agosto alle n. 15 della residenza Comunale

Il Podestà
Stipendi che necessità di provvedere al servizio sanitario, essendo il Medico Chirurgo condotto titolare D. Perginangel Surio stato collocato in aspettativa per motivi di salute con obbligo di servizio 1. Comune.

Attenchè si è potuto trovare il Dentista che esprime il servizio veterinario di servizio nella persona del D. Carlo Postarino, Dentista della Casa Reale di Torino nel Circolo.

Determina
di affidare il servizio Dentario di questo Comune al D. Carlo Postarino da oggi e sino a quando sarà necessario servizio il titolare alle seguenti condizioni:
1. Darsi un'ora qui due volte la settimana, nei giorni di martedì e sabato